



MAGGIO 2023

SEVAL ELETTRICA SRL

VIA FURONI, 284/G

COMUNE DI PIANTEDO (SO)

Montano

Ampliamento dell'insediamento produttivo della ditta SE.V.A.L. ELETTRICA S.r.l. mediante procedura SUAP in variante alla disciplina urbanistica comunale vigente in Comune di Colico

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica RAPPORTO PRELIMINARE

Coordinamento

Elena Comi

Codice elaborato

2863_4664_R01_Rev2_Rapporto preliminare ambientale.docx

Memorandum delle revisioni

Cod. Documento	Data	Tipo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
2863_4664_R01_Rev2_Rapporto preliminare ambientale.docx	05/2023	Terza emissione	G.d.L.	E. Comi	L. Conti

Gruppo di lavoro

Nome e cognome	Ruolo nel gruppo di lavoro	N° ordine
Elena Comi	Esperta Ambientale - Pianificazione e gestione del territorio	Ordine Nazionale dei Biologi n. 060746
Silvia Lenzu	Esperto Ambientale	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari n. 7080

Montana S.p.A.

Via Angelo Carlo Fumagalli 6, 20143 Milano
Tel. +39 02 54 11 81 73 | Fax +39 02 54 12 98 90

Milano (Sede Certificata ISO) | Brescia | Palermo | Cagliari | Roma | Siracusa

C. F. e P. IVA 10414270156
Cap. Soc. 600.000,00 €

www.montanambiente.com



INDICE

1	PREMESSA	4
2	ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURALI	6
2.1	NORME DI RIFERIMENTO GENERALI	6
2.2	LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SECONDO LA NORMATIVA NAZIONALE	6
2.3	LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS SECONDO LA NORMATIVA REGIONALE	7
2.4	IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS	8
2.4.1	Le fasi del procedimento	8
2.4.2	Avviso di avvio del procedimento	8
2.4.3	Elaborazione del rapporto preliminare	8
2.4.4	Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica	9
2.4.5	Convocazione conferenza di verifica	9
2.4.6	Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e informazione circa la decisione	9
2.5	SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	10
2.6	SOGGETTI INTERESSATI	11
3	LA PROPOSTA DI SUAP – PROGETTO DI AMPLIAMENTO	14
3.1	IL PROGETTO DI AMPLIAMENTO	14
3.2	PROPOSTA DI VARIANTE	20
3.3	MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI	26
4	QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO	32
4.1	PIANO TERRITORIALE REGIONALE	32
4.1.1	Il Documento di Piano	32
4.1.2	Rete Ecologica Regionale	33
4.1.3	Il Piano Paesaggistico Regionale	36
4.2	PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI LECCO	39
4.3	PIANIFICAZIONE COMUNALE	46
4.3.1	Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente	46
4.3.2	Piano di Governo del Territorio (PGT) adottato	54
4.3.3	Piano di Classificazione Acustica	60
5	VERIFICA DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE	62
6	CONCLUSIONI	68

1 PREMESSA

Il presente documento ha la finalità di definire il quadro di riferimento per la Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto di ampliamento dell'insediamento produttivo della ditta SE.V.A.L. elettrica S.r.l. mediante procedura SUAP in variante alla disciplina urbanistica comunale vigente in Comune di Colico, per l'area sita lungo la via al Confine di cui SEVAL elettrica s.r.l. ha disponibilità.

Il progetto prevede opere di mitigazione e compensazione come previsto dall'art. 71 delle Norme Tecniche del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lecco, definite nell'ambito dell'Agenda Strategica oggetto di Intesa in corso di sottoscrizione da parte della Provincia di Lecco e del Comune di Colico, attivata ai sensi dell'art. 15 delle citate Norme.

La variante in oggetto riguarda il cambio di destinazione d'uso di un'area sita all'interno del Comune di Colico (LC), identificata dal Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente come zona AVA, "Ambiti Prevalente Valenza Ambientale" in zona AAP "Ambito per attività produttive" per il trasferimento della sede operativa della Società SEVAL elettrica s.r.l., che attualmente è insediata nel Comune di Piantedo (SO) in Via Furoni, 284/G.

La VAS, introdotta dalla direttiva europea 2001/42/CE, è configurata come un processo che segue l'intero ciclo di vita del Piano allo scopo di "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi [...] che possono avere effetti significativi sull'ambiente". Risulta essere quindi lo strumento per assumere la sostenibilità come obiettivo determinante nella pianificazione e programmazione (richiamando gli intenti della Convenzione Internazionale di Rio de Janeiro) e l'aggettivo "strategico" si riferisce alla complessità della valutazione e delle tematiche analizzate, nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche contenute nei piani e programmi.

Gli scopi della valutazione vengono perseguiti attraverso un percorso integrato con la pianificazione che parte nella fase di Orientamento e resta attivo anche dopo l'approvazione del Piano, nella fase di attuazione e gestione (prevedendo le fasi del monitoraggio degli effetti delle scelte operate,). Altro elemento cardine del processo di VAS, in linea con la Convenzione di Aarhus del 1998, è la partecipazione di diversi soggetti al "tavolo dei lavori", al fine di rendere massima la condivisione delle scelte operate e ottenere il maggior numero di apporti qualificati. La valutazione, pur integrandosi lungo tutto il processo all'interno del Piano, mantiene una propria visibilità attraverso il Rapporto Ambientale.

In base al D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", trattandosi di una variante di Piano di governo del territorio che interessa esclusivamente una piccola area a livello locale la VAS è necessaria qualora l'autorità competente valuti che dalla variante si producano impatti significativi sull'ambiente.

Lo Sportello Unico per le attività produttive (di seguito SUAP) viene introdotto con il D.Lgs. 112 del 31 marzo 1998, che in base al principio di sussidiarietà e di semplificazione amministrativa, prevede l'attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti "la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi", nonché l'esecuzione di opere edili di qualsiasi genere anche interne agli edifici produttivi.

Nel caso di progetti presentati attraverso il SUAP che comportano una variazione negli strumenti urbanistici comunali, la DGR. 10 novembre 2010 - n. 9/761 della Regione Lombardia prevede l'esecuzione della verifica di assoggettabilità alla VAS, ed eventualmente la redazione del Rapporto ambientale secondo quanto previsto nell'allegato 1r "Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE".

La Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie di SUAP:

a) SUAP ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, d.c.r. n. VIII/351 del 13/03/2007);

b) SUAP non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art.6, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

Il soggetto proponente pertanto ha elaborato il presente Rapporto Preliminare comprendente la descrizione della variante e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione della variante facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

La variante SUAP proposta non interessa siti Natura 2000 e non comporta ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori tutelati nel sito.

2 ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURALI

2.1 NORME DI RIFERIMENTO GENERALI

- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).
- Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);
- Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi - Deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351, (di seguito Indirizzi generali);
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (di seguito d.lgs.);
- Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)
- D.g.r. 10 novembre 2010 - n. 9/761 Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971
- Legge Regionale 4 agosto 2011, n. 12 - Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette.
- Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4 - Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico – edilizia.

2.2 LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SECONDO LA NORMATIVA NAZIONALE

In ottemperanza a quanto previsto dalla "legge delega" in materia ambientale (L. n. 308/2004), lo Stato Italiano recepisce la Direttiva comunitaria 42/2001/CE con il D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Al Titolo II "La Valutazione Ambientale Strategica" della Parte II sono specificate le modalità di svolgimento della verifica di assoggettabilità, i contenuti del rapporto preliminare, le modalità di svolgimento delle consultazioni, la procedura di valutazione del piano o del programma e del rapporto, le modalità di espressione del parere motivato, le modalità di informazione sulla decisione ed i contenuti del monitoraggio.

In linea con le previsioni della direttiva comunitaria, il Decreto prevede che "la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione" (art.11).

Il decreto prevede che per i piani e i programmi per cui deve essere prevista una valutazione ambientale "che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente" (art.6 commi 3 e 3-bis), attraverso la procedura della Verifica di assoggettabilità (art.12¹).

Al fine di espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente un Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del D.Lgs. n.4/2008, sulla base del quale l'autorità competente, tenuto conto del parere dei soggetti competenti in materia ambientale e delle osservazioni pervenute (entro trenta giorni), verifica se il piano o il programma possa avere impatti significativi sull'ambiente ed entro 90 giorni dalla trasmissione del Rapporto preliminare emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione (VAS) e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

2.3 LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS SECONDO LA NORMATIVA REGIONALE

Regione Lombardia, con la L.R. n. 12 del 11 marzo 2005 e ss. mm. e ii. “Legge per il governo del territorio” introduce, “al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, [...] la valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione di piani e programmi” (art.4). La Legge Regionale n. 4 del 2012 ha modificato tale articolo, introducendo il comma 2bis, il quale prevede che “le varianti al piano dei servizi, di cui all’articolo 9, e al piano delle regole, di cui all’articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”. Successivamente, ripercorrendo in sostanza quanto previsto in materia di V.A.S. dalla Direttiva 42/2001/CE, il Consiglio Regionale ha meglio specificato i contenuti della V.A.S. attraverso la Deliberazione n.8/351 del 13/03/2007 “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi”. Infine, in ottemperanza a quanto previsto dalla stessa DCR, la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n.8-6420/2007, successivamente modificata dalla stessa Giunta Regionale con la deliberazione n.8-10971/2009 e quindi con deliberazione n. 9-761/2010, in cui è specificata ulteriormente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica per una serie di strumenti di pianificazione e chiarito il coordinamento con altre procedure (Valutazione di Impatto Ambientale – VIA, Valutazione di Incidenza – VIC e Autorizzazione Ambientale Integrata – IPPC), oltre ad essere fornite indicazioni sull’Autorità competente per la VAS e sui soggetti da coinvolgere nella Conferenza di Verifica.

La DGR n. 9-761/2010 si conforma inoltre alla terminologia utilizzata dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., introducendo anche nell’ordinamento regionale la Verifica di assoggettabilità a VAS (in luogo della Verifica di esclusione dalla VAS), per la quale deve essere redatto il Rapporto preliminare (in luogo del Documento di sintesi). Con la stessa DGR è stato approvato l’allegato 1r “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Sportello Unico Delle Attività Produttive”.

Al fine della verifica di assoggettabilità a VAS, avviato il procedimento e individuati i soggetti interessati, il proponente presenta la proposta di progetto con sportello unico unitamente al rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi del progetto sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, nel quale è inoltre necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC, ZPS e ZPS). Ai fini dell’espressione del parere, tale documento viene messo a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati. Valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, l’autorità competente, d’intesa con l’autorità procedente, si pronuncia

¹ La Legge n. 108 del 29 luglio 2021 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) che, al Capo IV Valutazione Ambientale Strategica, art. 28 del DL 77 del 2021,apporta alcune modifiche agli artt. 12, 13, 14, 18 del d.lgs. 152 del 2006; tali modifiche non sono significativi per lo scopo del presente documento.

–con atto formale reso pubblico- circa la necessità di sottoporre o meno la variante al procedimento di VAS. In caso di non assoggettamento a VAS, l'autorità procedente terrà conto delle eventuali indicazioni contenute nel provvedimento di verifica, il quale diventa parte integrante della variante.

2.4 IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ A VAS

2.4.1 Le fasi del procedimento

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 152/06, e in assonanza con le indicazioni fornite dalle Autorità Competenti. Nello specifico le fasi del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, indicate nel Modello 1r, sono le seguenti:

- avvio del procedimento Suap, individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
- presentazione del progetto con sportello unico unitamente al rapporto preliminare comprendente una descrizione della proposta di Suap e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione della proposta di Suap;
- messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
- convocazione ed espletamento della Conferenza di verifica e predisposizione relativo verbale;
- decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS , emissione di provvedimento di verifica e informazione circa la decisione.

2.4.2 Avviso di avvio del procedimento

La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale VAS è avviata a cura del responsabile del procedimento mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento del Suap (fac simile A).

Tale avviso è reso pubblico ad opera dell'autorità procedente mediante pubblicazione su SIVAS (<https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/>) e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del Piano.

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati.

2.4.3 Elaborazione del rapporto preliminare

Il soggetto proponente predispose un rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

Caratteristiche del Piano/Programma (di seguito P/P) così come modificato dal Suap, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il P/P così come modificato dal Suap stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il P/P così come modificato dal Suap influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del P/P così come modificato dal Suap per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali relativi al P/P così come modificato dal Suap;
- la rilevanza del P/P così come modificato dal Suap per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- natura transfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
 - dell'utilizzo intensivo del suolo;
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Per la redazione del rapporto preliminare, il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite. Inoltre nel rapporto preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)

2.4.4 Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica

L'autorità procedente mette a disposizione, per almeno trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica sul sito web SIVAS (<https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/>) il rapporto preliminare della proposta di Suap e determinazione dei possibili effetti significativi. Dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web.

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, la messa a disposizione e pubblicazione su web del rapporto preliminare al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

2.4.5 Convocazione conferenza di verifica

L'autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati.

L'autorità procedente predispose il verbale della Conferenza di verifica.

2.4.6 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e informazione circa la decisione

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva si pronuncia, entro novanta giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre il Suap al procedimento di VAS. La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico.

In caso di non assoggettabilità alla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione del Suap tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica. L'adozione e/o approvazione del Suap dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali

condizioni in esso contenute. Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web SIVAS.

L'autorità procedente ne dà notizia mediante pubblicazione sul sito web SIVAS e secondo le modalità adottate nella fase di avvio del procedimento.

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante del Suap adottato e/o approvato.

2.5 SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Lo Sportello Unico per le attività produttive (di seguito SUAP) viene introdotto con il D.Lgs. 112 del 31 marzo 1998, che in base al principio di sussidiarietà e di semplificazione amministrativa, prevede l'attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti "la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi", nonché l'esecuzione di opere edili di qualsiasi genere anche interne agli edifici produttivi.

Con il DPR 7 settembre 2010, n.160, "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008", si stabilisce che:

Art. 2 comma 1. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Art.4 comma 1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Art.4 comma 2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente

Art. 8 comma 1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

A livello Regionale in Lombardia la L.R. 12/05 e s.m.i., "Legge per il Governo del territorio" art. 97 "Sportello unico per le attività produttive" indica puntualmente:

- *comma 1 Qualora i progetti presentati allo sportello unico per le attività produttive risultino in contrasto con il PGT, si applica la disciplina dettata dall'articolo 8 del decreto del Presidente*

della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), integrata dalle disposizioni di cui al presente articolo.

- comma 2 *Alla conferenza di servizi è sempre invitata la provincia ai fini della valutazione della compatibilità del progetto con il proprio piano territoriale.*
- comma 3 *Non sono approvati i progetti per i quali la conferenza di servizi rilevi elementi di incompatibilità con previsioni prevalenti del PTCP o del PTR.*
- comma 4 *In caso di esito favorevole della conferenza, ai fini del perfezionamento della variazione urbanistica connessa al progetto approvato, il termine per il deposito degli atti in pubblica visione, previo avviso su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale, è di quindici giorni ed il termine per la presentazione di osservazioni è di quindici giorni decorrenti dallo scadere del termine di deposito degli atti in pubblica visione.*
- comma 5 *la procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale relativa all'intervento, qualora necessaria, precede la convocazione della conferenza dei servizi". (comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera v), legge reg. n. 18 del 2019)*
- **comma 5** *Nel caso di approvazione di progetti comportanti variante alla strumentazione urbanistica, prima della definitiva approvazione della variante ad opera del consiglio comunale, il proponente deve sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo, con il quale si impegna a realizzare l'intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il sindaco dichiara l'intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica.*

Lo Sportello unico per le attività produttive è uno degli strumenti per i quali la DGR. 10 novembre 2010 - n. 9/761 della Regione Lombardia prevede la verifica di assoggettabilità alla VAS, e eventualmente la redazione del Rapporto ambientale secondo quanto previsto nell'allegato 1r "Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE".

La Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie di SUAP:

- a) SUAP ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, d.c.r. n. VIII/351 del 13/03/2007);
- b) SUAP non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art.6, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

2.6 SOGGETTI INTERESSATI

Sono soggetti interessati al procedimento:

- Il proponente;
- L'autorità procedente;

- L'autorità competente per la VAS;
- I soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- Il pubblico e il pubblico interessato.

Il proponente è il soggetto, secondo le competenze previste dalle vigenti disposizioni, che elabora il Suap soggetto alle disposizioni del D.Lgs.

L'autorità procedente è la pubblica amministrazione che elabora il Suap ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispose il Suap sia un diverso soggetto pubblico o privato, o, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma. È la pubblica amministrazione a cui compete l'elaborazione della dichiarazione di sintesi. Tale autorità è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di Suap.

L'autorità competente per la VAS è la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato.

L'autorità competente per la VAS è individuata all'interno dell'ente con atto formale dalla pubblica amministrazione che procede alla formazione del Suap, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai D.Lgs 16 gennaio 2008, n.4 e 18 agosto 2000, n. 267.

Essa deve possedere i seguenti requisiti:

- a. separazione rispetto all'autorità procedente;
- b. adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001;
- c. competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

La Regione, in collaborazione con le Province, promuove l'esercizio in forma associata delle competenze in materia di VAS.

Su richiesta di uno o più enti locali, la Regione, mediante specifico protocollo di intesa, disciplina le modalità per lo svolgimento delle funzioni di autorità competente per la VAS in forma associata.

Per l'espletamento delle funzioni di autorità competente per la VAS, i Comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (piccoli Comuni), e quelli individuati dal comma 28, articolo 14 della legge 122/2010 possono costituire o aderire a una delle forme associative di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19, che raggiunga una popolazione di almeno 5.000 residenti.

Sono **soggetti competenti in materia ambientale** le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del Suap. L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, individua con atto formale i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione.

Il **Pubblico** è composto da una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.

Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.



Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al Suap, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto.

3 LA PROPOSTA DI SUAP – PROGETTO DI AMPLIAMENTO

3.1 IL PROGETTO DI AMPLIAMENTO

L'immobile oggetto dell'intervento è ubicato nel Comune di Colico (LC) in Via al Confine n°14 ed è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Colico al Foglio 6 particella 22998 sub. 701, attualmente classificato in categoria D/7.

L'intervento consiste nella realizzazione di un impianto di montaggio e testing di strutture in carpenteria metallica per linee elettriche, attraverso l'ampliamento del fabbricato esistente sopra identificato.

L'area di intervento complessivo, raffigurata nell'immagine seguente, è individuata catastalmente al Foglio 6 particelle 975, 976, 977, 1005, 4499, 10670, 13598, 14780, 14782, 17988, 19566, 22998, 25223, 25224, 25226, 25229, 25231, 25232, 25234, 25235, 25238. La superficie dell'area interessata dal progetto di trasformazione (Superficie territoriale St) è pari a 17.902,62 mq.



Figura 3.1: Inquadramento dell'area di progetto (linea continua) su foto satellitare (estratto da Relazione tecnica urbanistica allegata all'Agenda Strategica). In tratteggio le aree non oggetto di trasformazione.



Figura 3.2: Inquadramento dell'area di progetto su mappa catastale (in tratteggio le aree non oggetto di trasformazione)

Il fabbricato oggetto di intervento ha una superficie pari a circa 1620 m² ed è disposto su un piano fuori terra con altezza pari a 12,30 m. Il lotto ha una forma regolare di circa 120 x 150 m, per una superficie complessiva di 17.902,62 m². Il fabbricato è dotato di area di pertinenza pari a circa 2366 m² parzialmente pavimentata. È stato realizzato negli anni '60 ed è stato recentemente oggetto di ristrutturazione.

L'intervento comprende la demolizione della porzione di capannone sul fronte Sud, avente superficie di circa 942 m², e la contestuale costruzione di una nuova struttura da 2.825 m² che si svilupperà da Est verso Ovest, avente dimensioni indicative di 36 m x 75 m con unica campata e copertura con travi a doppia falda ed altezza massima (estradosso del pannello in colmo) di circa 15,30 m. L'intervento si completerà con la costruzione di n°2 strutture poste rispettivamente sui lati Est ed Ovest del prefabbricato esistente. Il nuovo complesso ricoprirà una superficie massima di 4.900 m².

L'ampliamento in progetto è finalizzato a garantire la continuità dell'attività di impresa della ditta SEVAL Elettrica SRL oltre a favorire uno sviluppo economico e produttivo del territorio comunale e sovracomunale. Di particolare importanza, è la scelta di intervenire sull'ampliamento di una struttura produttiva già esistente piuttosto che realizzarne una completamente nuova che comporterebbe un maggior utilizzo di suolo.




Figura 3.3: Estratto da progetto di ampliamento e sistemazioni esterne – planimetria generale




Figura 3.4: Estratto da progetto di ampliamento e sistemazioni esterne – sezioni



Figura 3.5: Estratto da progetto di ampliamento e sistemazioni esterne – fotoinserimento da Curcio



Figura 3.6: Estratto da progetto di ampliamento e sistemazioni esterne – fotoinserimento da via Al Confine

Si rimanda alla documentazione tecnica di progetto per ulteriori approfondimenti.

Nell'immobile oggetto di ampliamento verrà insediato un ufficio amministrativo, un ufficio tecnico e un settore a uso esclusivo di deposito mezzi e attrezzatura di cantiere quali autocarri, autogru, argani e freni idraulici, oltre ad altre attività ad alta specializzazione per cui l'azienda proponente necessita di maggiori spazi rispetto agli attuali disponibili nella sede di Piantedo. Oltre al deposito di mezzi, verranno effettuate, infatti, le seguenti attività:

- verifica attrezzature di fresatura, argani, ferri, freni,
- prove su conduttori e morsettiere,
- prove statiche su materiali,
- prove non distruttive su materiali,
- verifiche parametri elettrici dei materiali prima della posa,
- modellazione del comportamento statico e dinamico di elettrodotti aerei,
- organizzazione della logistica di cantiere,
- carico/scarico dell'attrezzatura necessaria alla realizzazione di linee elettriche,
- operazioni di stoccaggio, inventario e controllo di quanto presente,
- manutenzioni e sporadiche saldature.

Le opere accessorie da realizzare nell'area circostante, individuata nei mappali sopra elencati, sono di seguito descritte.

1. Realizzazione del piazzale perimetrale dedicato alla viabilità interna, costituito in calcestruzzo (cls) con lisciatura al quarzo, completamente impermeabilizzato.
2. Posa di rete di captazione delle acque meteoriche che, insieme alle acque provenienti dalla copertura del fabbricato, saranno recapitate ad un sistema di accumulo per la successiva infiltrazione nel sottosuolo mediante trincea di accumulo e di dispersione/infiltrazione, secondo quanto previsto dal Progetto di invarianza idraulica, redatto ai sensi del Regolamento Regionale n. 7 del 23/11/2017 (Figura 3.7).



Figura 3.7: Rete di raccolta acque meteoriche e sistema di infiltrazione in sottosuolo (estratto da Progetto invarianza)

Occorre specificare che, poiché tutte le attività avvengono su superficie protetta dagli agenti meteorici, le aree scoperte del piazzale saranno dedicate solo al transito degli automezzi e quindi l'azione di dilavamento operata dalle acque meteoriche sul piazzale non produrrà reflui contaminati da sostanze inquinanti.

3. Completamento opere esterne. Il complesso industriale verrà delimitato con un cordolo in calcestruzzo di cm 80 oltre una recinzione metallica indicativamente di cm 120. La struttura prefabbricata, data la qualità dei materiali utilizzati e data la scelta di privilegiare le aree interne per le lavorazioni, non presenta la necessità di particolari opere atte a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto.

3.2 PROPOSTA DI VARIANTE

La società Seval Elettrica s.r.l., soggetto proponente, intende trasferire la sede operativa della società nell'area oggetto del procedimento di Suap in quanto l'attuale sede, ubicata nel Comune di Piantedo (SO), non risulta più sufficiente per le esigenze aziendali. **Al fine dell'utilizzo dell'area e del fabbricato individuati nel Comune di Colico, in Via al Confine 14, è necessario procedere con una variante urbanistica al fine del cambio di destinazione d'uso dell'area, attualmente identificata dal PGT vigente come zona AVA, "Ambiti a Prevalente Valenza Ambientale" in zona AAP "Ambito per attività produttive".**

La scelta localizzativa per il progetto di ampliamento e di trasferimento della sede operativa della società è stata effettuata sulla base delle seguenti considerazioni:

- l'area individuata è posta in prossimità della zona industriale, in una zona distante dal centro abitato (il fabbricato ad uso residenziale più vicino è ubicato a circa 50 m dal fabbricato oggetto di intervento allo stato attuale), in un'area con caratteristiche morfologiche adatte all'intervento;
- disponibilità del fabbricato e delle aree circostanti;
- una porzione del fabbricato di progetto è esistente ed attualmente inutilizzato;
- l'ambito si colloca lontano dal paesaggio del Lago, dalla zona dei Montecchi e dalla zona del PLIS previsti dalla pianificazione provinciale e Comunale, e non è in prossimità del paesaggio di versante;
- l'area è già servita di tutte le urbanizzazioni.

È stato analizzato l'intero territorio comunale al fine di scegliere la migliore localizzazione per l'intervento, che è risultata essere l'area oggetto del presente Rapporto Preliminare per la vicinanza all'area industriale, per l'immediata disponibilità e per la presenza di una porzione di fabbricato.

Si evidenzia che rispetto ai contenuti di cui alla legge regionale 31/2014, **l'intervento proposto prevede un'occupazione di suolo attualmente libero pari a circa 7.929,66 mq**, calcolati attraverso la differenza tra l'estensione dell'area verde attuale (13.916,62 mq) e l'estensione dell'area verde in progetto (5.986,96 mq), che sarà interessata dalla realizzazione di aree a verde mediante la piantumazione di alberature, arbusti, siepi e prati.

La variante introdotta attraverso l'approvazione del SUAP prevede la modifica delle tavole del Piano delle Regole, come descritto di seguito.

Il Piano delle Regole del PGT vigente di Colico individua le aree destinate all'agricoltura in conformità alle definizioni del PTCP, le aree di valore ambientale ed ecologico e le aree non soggette a trasformazione urbanistica. Nello specifico l'area di progetto si inserisce, secondo il PGT vigente, nel sistema rurale-paesistico-ambientale Ambiti agricoli di interesse strategico (AAS)/ Ambiti a prevalente valenza ambientale (AVA) – normati dagli Art.30 e 30.1 delle Norme di Attuazione (Figura 3.8).

Gli AAS comprendono le aree specificamente campite nella cartografia del PR, appartenenti alla conformazione geologica della conoide di Colico, interessate anche da specifiche prescrizioni paesistico - ambientali definite dal PTCP, riferite agli Ambiti a prevalente valenza ambientale (AVA) e Ambiti Rete Ecologica (ARE). Per tali aree è riconosciuta prioritaria la vocazione produttiva agricola e la conservazione del paesaggio agrario.

Gli Ambiti a prevalente valenza ambientale (AVA) comprendono le aree oggetto di specifica tutela in materia di beni ambientali e paesaggistici con efficacia prevalente in conformità alle determinazioni del PTCP in coerenza con il disegno di rete ecologica provinciale (REP). Gli interventi negli ambiti AVA devono essere riferiti al "Repertorio degli interventi di mitigazione, compensazione e miglioramento ambientale, di cui all'Art. 61, c. 9, delle Norme del PTCP.




Figura 3.8: Sistema rurale, paesistico ambientale – ricognizione delle aree agricole (Estratto dalla Tavola del PGT DP 05d)

Una seconda considerazione in merito all'assetto ambientale-paesaggistico del territorio di interesse è l'incidenza sulla Rete Ecologica Comunale, Provinciale e Regionale. Come evidenzia la Figura 3.8 l'area oggetto di variante puntuale al PGT non rientra all'interno degli Ambiti di particolare interesse per la continuità della rete ecologica (ARE).



SISTEMA RURALE - PAESISTICO - AMBIENTALE

- AAS - Ambiti agricoli di interesse strategico - Art. 30
- AVA - Ambiti a prevalente valenza ambientale - Art. 30.1
- ARE - Ambiti di particolare interesse per la continuità della rete ecologica provinciale - Art. 30.2
- AVP - Ambiti a prevalente valenza paesistica - Art. 31**
 - Ambiti di interesse sovra-provinciale - Art. 31.1
 - Ambiti di interesse provinciale - Art. 31.2
 - Ambiti di interesse per la continuità della rete verde - Art. 31.3

- Elettrodotti
- Fascia di rispetto 3 µT - Art. 4 - DPCM 8 luglio 2003
- Fascia di rispetto 10 µT - Art. 3 - DPCM 8 luglio 2003

- Classi di fattibilità**
- Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni

Figura 3.9: Assetto di piano – Classi di fattibilità geologica (Estratto dalla Tavola del PGT PR NT01a)





Figura 3.10: Identificazione dell'area di progetto all'interno della REP e RER

L'area oggetto di variante costituisce elemento di secondo livello della RER ovvero ambiti complementari di permeabilità ecologica in ambito planiziale in appoggio alle Aree prioritarie per la biodiversità, forniti come orientamento per le pianificazioni di livello sub-regionale.

La REP individua l'area in oggetto in parte in "zona di completamento della rete ecologica" e in parte in "zona tampone" della rete ecologica.

Le Zone di completamento della rete ecologica comprendono aree di pregio ecologico basso o medio basso, localizzate in punti strategici per la connettività o per la valorizzazione delle *core areas* della rete ecologica. Tali zone possono anche essere costituite da spazi aperti residuali o verdi interni al tessuto edilizio. Sono le aree prioritarie, insieme ai varchi e alle aree prioritarie di intervento, dove localizzare gli interventi di miglioramento ambientale o di riduzione dei disturbi reciproci tra aree per la conservazione della natura e le aree a pressione antropica. Le Zone Tampone comprendono aree di protezione mirate a ridurre i fattori di minaccia agli ambiti della rete ecologica, assorbendo i disturbi reciproci tra aree per la conservazione della natura e le aree a pressione antropica.




Figura 3.11: Identificazione dell'area di progetto all'interno della REC (Estratto dalla Tavola del PGT DP 05.1 Rete ecologica)

La Rete Ecologica Comunale (REC) è stata definita, sulla base delle indicazioni della DGR VIII/10962 del 30/12/2009, a un sufficiente livello di dettaglio, a supporto del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.

La Carta della REC di cui si riporta uno stralcio in Figura 3.11, precisa alla scala comunale, l'assetto definito dalla Rete Ecologica Provinciale (REP) e dal PTR per la Rete Ecologica Regionale, relativamente al varco da conservare e deframmentare in località Borgonuovo, integrando con altre più specifiche definizioni della realtà territoriale di Colico, quali:

- Proposta di Parco Locale di Interesse Sovracomunale dei Montecchi.
- Aree destinate a verde urbano dal PGT
- Corridoi ecologici di interesse locale
- Aree agricole di valenza ambientale a supporto della rete ecologica (Area oggetto di studio)
- Varchi insediativi a rischio per la connettività ecologica.

In base alla Carta del Paesaggio CP01a allegata al Documento di Piano l'area che interessa la variante è classificata come "Prati e Coltivi" (Figura 3.12). L'area nell'intorno invece è caratterizzata dalla forte

presenza di ambiti industriali. Infatti, l'area oggetto di intervento si trova al confine con la zona produttiva del Comune di Colico dove non sono presenti beni di particolare rilevanza paesaggistica e culturale.




Figura 3.12: Carta del Paesaggio CP01a – Documento di Piano – PGT Colico 2012 – Stralcio con indicazione dell'area di progetto

Dalla Tavola “PR 01.a Assetto di Piano” l'Area è attualmente individuata, come già descritto sopra, come Ambiti agricoli di interesse strategico AAS (art. 30 NTA PR) e come Ambiti a prevalente valenza ambientale AVA (Art. 30.1 NTA PR). L'area attualmente occupata dal fabbricato esistente, facente parte dell'ATU 11 decaduto, ricade in zona bianca per assenza di specifica pianificazione.

Al fine della realizzazione del progetto della società proponente sarà necessario trasformare la stessa, in zona AAP “Ambito per attività produttive”. Si riporta in seguito la cartografia allo stato di fatto e la cartografia con lo stato di variante.

Data l'analisi sopra riportata l'approvazione della proposta di Suap costituirà adozione della variante allo strumento urbanistico e, pertanto, comporterà la variazione della destinazione d'uso dell'area in zona AAP “Ambito per attività produttive”, modificando il Piano delle Regole attualmente vigente.




Figura 3.13: Stralcio Tav.PR 01.a - ASSETTO DI PIANO" scala 1:5.000 allo stato di fatto




Figura 3.14: Stralcio Tav.PR 01.a - ASSETTO DI PIANO" scala 1:5.000 in Variante

3.3 MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI

Le opere di seguito descritte sono oggetto di Intesa, nell'ambito dell'Agenda Strategica, in corso di sottoscrizione da parte della Provincia di Lecco e del Comune di Colico, attivata ai sensi dell'art. 15 delle Norme del PTCP, al fine di individuare idonee misure compensative ambientali ed economiche nell'ambito del progetto di trasformazione, come previsto dall'art. 71 delle citate Norme.

Al fine di mitigare l'intervento di trasformazione dell'area è prevista la realizzazione di aree verdi di pertinenza della nuova struttura realizzate con una particolare attenzione alla fauna dell'area circostante, realizzando uno spazio verde in grado di offrire riparo e alimenti per gli animali e, al fine di migliorare ulteriormente la compatibilità dell'intervento, si propone di arricchire il valore ecologico dell'area individuata come "Zona di completamento della rete ecologica" utilizzando alcuni terreni di proprietà di SE.V.A.L. Elettrica ed esterni all'area edificata, delle isole di rifugio/riparo/alimento per la fauna mediante piantumazione di arbusti di diverse specie e con diverse caratteristiche.


Esternamente all'area oggetto del presente documento sono state individuate n. 4 aree dove realizzare ulteriori interventi di piantumazione. Tali aree sono individuate catastalmente al Foglio 6 mappali 4499, 977 (in parte), 10670, 22998 (in parte) e mappale 25232.

L'area verde in progetto verrà realizzata massimizzando le caratteristiche ecosistemiche in particolare per quanto riguarda l'effetto sull'ambiente (rilascio di O₂, cattura CO₂ e polveri sottili) e per i servizi derivanti dalla sua configurazione spaziale e dalla sua composizione specifica (morfologia e rapporto con gli altri elementi della rete ecologica, sito di riproduzione, rifugio e alimentazione della fauna) il tutto a integrazione della funzione ornamentale.

La creazione di uno spazio verde capace di offrire riparo e alimenti agli animali, parte dalla scelta delle piante: alberi e arbusti che devono essere valutati con cura poiché alcune specie sono più adatte ad attirare e sostenere gli animali rispetto ad altre. Le piante possono essere molto utili alla fauna perché offrono protezione dalle intemperie e dai predatori (protezione visiva) e offrendo uno spazio di riposo notturno, ospitano i nidi di diverse specie e diverse specie arboree e arbustive offrono cibo, producendo semi o frutti, alimenti per uccelli e piccoli mammiferi e attraggono diversi invertebrati di cui si nutrono gli uccelli. Molti degli ospiti di queste essenze risultano utili per la difesa delle colture dagli insetti fitofagi: gli uccelli che si nutrono di insetti, ma anche gli insetti predatori (es. Coleotteri Coccinellidi e Carabidi, Ditteri Sirfidi e Neurotteri Crisopidi) e parassitoidi (Imenotteri Braconidi, Calcididi, Afelinidi e Icnemonidi) di specie dannose in agricoltura. Si ricordano poi gli insetti pronubi (Imenotteri, Ditteri e Lepidotteri) che con l'impollinazione consentono la riproduzione delle specie vegetali entomofile, naturali o coltivate.

Il progetto dell'area verde, descritto nella Relazione di progetto a firma del Dott. Agr. Attilio Tartarini, cui si rimanda per maggiori dettagli, prevede la realizzazione di uno spazio verde di medie dimensioni sui lati sud ed est del lotto, mentre sugli altri lati saranno realizzati elementi lineari, al fine di realizzare un ambito potenzialmente ricco di biodiversità.

Nella figura seguente è riportata la planimetria di progetto.



- | | |
|--|--|
| Prato rado mq 3440,9 | |
| Prato incolto o da sfalcio mq 5.485,98 | |
| Pavimentazione industriale mq 6.569,49 | |
| Siepe di <i>Laurus nobilis</i> | |
| ALBERI DI PRIMA GRANDEZZA | ALBERI DI QUARTA GRANDEZZA |
| <i>Fagus sylvatica</i> | <i>Corilus avellana</i> |
| <i>Betula alba</i> | <i>Punica catartica</i> |
| ALBERI DI TERZA GRANDEZZA | ARBUSTI |
| <i>Acer campestre</i> | <i>Prunus spinosa</i> |
| <i>Sorbus aucuparia</i> | <i>Hippophae rhamnoides</i> |
| <i>Malus pumila</i> | <i>Euonymus europaeus</i> |
| <i>Malus sylvestris</i> | <i>Berberis vulgaris</i> |
| | <i>Cornus mas</i> |
| | <i>Rosa canina</i> |
| | <i>Crataegus oxycantha</i> |

Figura 3.15: Progetto per la realizzazione degli spazi verdi (Tav. 05)

La scelta delle piante, alberi e arbusti, da mettere a dimora, si è concentrata su alcune essenze tendenzialmente autoctone e adatte ad attirare ed ospitare animali di piccole dimensioni.

Nelle aree sui lati sud ed est sarà realizzato un rilevato in terra così da creare un effetto di movimento che permetta di distinguere le due aree a prato, lungo l'area rialzata saranno poste a dimora diversi individui di alberi e di arbusti.

L'alto fusto sarà rappresentato da alcuni individui di Faggio (*Fagus sylvatica* – albero di seconda grandezza) e Betulla (*Betula alba* – albero di seconda grandezza) scegliendo possibilmente almeno un individuo a ceppaia, la dimensione intermedia con piante di minore altezza sarà rappresentata da Acero campestre (*Acer campestre* – albero di terza grandezza), Sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia* – albero di terza grandezza), Nocciolo (*Corilus avellana*), Melo selvatico (*Malus pumila*) e

Melograno (*Punica cathartica*). Gli arbusti di minore dimensione saranno Biancospino (*Crataegus oxycantha*), Prugnolo (*Prunus spinosa*) e Olivello spinoso (*Hippophae rhamnoides*).

L'area verde sarà completata con uno spazio a prato suddiviso in due tipi di prato: un prato incolto (nella fascia più esterna del lotto) con erbe selvatiche spontanee capaci di attirare diversi uccelli grazie ai loro semi: per questa area si consigliano miscugli di graminacee poliennali quali festuca (*Festuca pratensis*, *F. arundinacea*) ed erba mazzolina (*Dactylis glomerata*), e leguminose quali trifogli (*Trifolium repens*, *T. pratensis*) lupinella (*Onobrychis viciifolia*) e ginestrino (*Lotus corniculatus*). L'altro spazio a prato, quello più interno limitrofo alla pavimentazione impermeabile, sarà mantenuto con un taglio costante che consentirà ad altre specie di trovare nutrimento nella fauna terricola.

Si prevede inoltre di realizzare sul lato ovest dell'edificio una siepe con Biancospino (*Crataegus oxycantha*) alternato e frammischiato a Rosa canina (*Rosa canina*) mentre il lato nord, negli spazi liberi dai cancelli sarà caratterizzato da una siepe di alloro (*Laurus nobilis*). La presenza di siepi e filari, ancorché limitate allo spazio esterno al fabbricato, può svolgere un'importante funzione come elementi di connessione funzionali, tra i diversi ambienti.

Le aree esterne all'area oggetto di intervento, attualmente coltivate a prato stabile, potranno essere arricchite in biodiversità attraverso la piantumazione di diverse essenze con caratteristiche idonee a offrire riparo, nascondiglio e cibo a diversi selvatici. Tali essenze saranno raccolte in piccole isole o in tratti di siepi così da massimizzare la capacità di ospitare insetti, avifauna o piccoli e medi mammiferi in transito. La scelta delle piante e degli arbusti, da mettere a dimora, si è concentrata su alcune essenze tendenzialmente autoctone e adatte ad attirare e ospitare animali di piccole dimensioni. In generale nella realizzazione delle aree cespugliate si lascerà un passaggio per gli addetti alla manutenzione.

In particolare nell'area definita dal mappale 977 e dalla porzione del contiguo mappale 4499 sarà ospitata un'isola reniforme di discrete dimensioni, che si svilupperà vicino alla recinzione dell'area edificata e una seconda isola di forma subovale a distanza di alcuni metri. Nella prima isola sarà piantumata una betulla (*Betula alba* – albero di seconda grandezza) scegliendo un individuo a ceppaia, mentre gli arbusti utilizzati saranno il nocciolo (*Corilus avellana*), la berretta da prete (*Euonymus europaeus*) o fusaggine, il melo selvatico (*Malus pumila* oppure *Malus sylvestris*).

Nell'area definita dal mappale 10670 e nell'area definita dal mappale 25232 saranno realizzate due isole (per ciascuna area) mediante piantumazione di diversi individui di Nocciolo (*Corilus avellana*), Melo selvatico (*Malus pumila*) e/o Berretta da prete (*Euonymus europaeus*). Data la dimensione di tali aree non saranno accasate piante di dimensione e altezza maggiore.

Nell'area definita dalla porzione del mappale 22998, essendo la fascia di terreno di minore larghezza, potranno essere realizzati soltanto due tratti di siepe (piante in fila a portamento naturale) utilizzando il Crespino (*Berberis vulgaris*) in consociazione con il Corniolo (*Cornus mas*).



Figura 3.16: Progetto per la realizzazione degli spazi verdi – Rendering di progetto

Oltre agli interventi di mitigazione sopra descritti, il soggetto proponente si farà carico della realizzazione di un tratto di pista ciclabile in progetto lungo Via Al Confine, parte integrante dei percorsi ciclopeditoni già esistenti sul territorio comunale e di quelli che verranno realizzati a breve termine, e della cessione di un'area di 440 mq per la realizzazione di tale opera.

La lunghezza del tracciato del percorso ciclopeditono a carico del soggetto proponente sarà pari a circa 550 m. È prevista inoltre la piantumazione di specie arbustive lungo la Via Al Confine in corrispondenza del percorso ciclopeditono.

Nelle figure seguenti è riportato l'estratto di tavola del tracciato ed una sezione tipo dell'opera.



Figura 3.17: Estratto planimetria progetto percorso ciclopedonale – Area di intervento su ortofoto




Figura 3.18: Estratto planimetria generale progetto definitivo pista ciclabile – Tracciato di progetto

SEZIONE 2-2 (scala 1/100)




Figura 3.19: Sezione tipo

4 QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO

Il quadro è stato analizzato attraverso l'esame dei seguenti piani territoriali e di settore:

- Piano Territoriale Regionale;
- Rete Ecologica Regionale;
- Piano Paesaggistico Regionale;
- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lecco;
- Piano di Governo del Territorio Comunale.

4.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE

La Legge Regionale nr. 12 del 11 marzo 2005, "Legge per il governo del territorio", ha reso il Piano Territoriale Regionale (PTR) uno strumento innovativo nei confronti degli atti e degli strumenti di pianificazione previsti in Lombardia.

Gli strumenti di pianificazione devono concorrere, in maniera sinergica, a dare attuazione alle previsioni di sviluppo regionale, definendo alle diverse scale la disciplina di governo del territorio.

Il Piano Territoriale Regionale è stato approvato in via definitiva con deliberazione del 19/01/2010, nr. 951 "Approvazione delle contro delucidazioni alle osservazioni al Piano Territoriale Regionale adottato con DCR nr. 874 del 30/07/2009 – approvazione del Piano Territoriale Regionale (articolo 21, comma 4, L.R. 12/ 2005)", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nr. 6 3° Supplemento Straordinario del 11/02/2010. Ha di conseguenza acquistato efficacia dal 17/02/2010.

A seguito dell'approvazione della legge regionale n. 31 del 28 novembre 2014 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato" sono stati sviluppati prioritariamente, nell'ambito della revisione complessiva del PTR, i contenuti relativi all'Integrazione del PTR ai sensi della LR n. 31 del 2014. Tale integrazione, elaborata in collaborazione con le Province, la Città metropolitana di Milano, alcuni Comuni rappresentativi e di concerto con i principali stakeholder, è stata approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 411 del 19 dicembre 2018. Ha acquistato efficacia il 13 marzo 2019, con la pubblicazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione (comunicato regionale n. 23 del 20 febbraio 2019).

A seguito del primo monitoraggio del consumo di suolo sviluppato nel biennio 2019-2020, è stato approvato dal Consiglio regionale l'Aggiornamento 2021 dell'integrazione del PTR ai sensi della L.R.31 del 2014, con d.c.r. n. 2064 del 24 novembre 2021 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 49 del 7 dicembre 2021), in allegato alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (NADEFR 2021).

Il PTR inoltre è aggiornato annualmente mediante il Programma Regionale di Sviluppo, oppure con il Documento di Economia e Finanza regionale (DEFER). L'aggiornamento può comportare l'introduzione di modifiche ed integrazioni, a seguito di studi e progetti, di sviluppo di procedure, del coordinamento con altri atti della programmazione regionale, nonché di quelle di altre regioni, dello Stato e dell'Unione Europea (art. 22, L.R. n.12 del 2005). L'ultimo aggiornamento del PTR è stato approvato con d.c.r. n. 2578 del 29 novembre 2022 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 50 del 17 dicembre 2022), in allegato alla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2022 (NADEFR 2022).

4.1.1 Il Documento di Piano

In sintesi, il Documento di Piano, pone l'attenzione sui seguenti punti:

- Tre macro-obiettivi:
 - o proteggere e valorizzare le risorse della Regione;

- o riequilibrare il territorio lombardo;
- o rafforzare la competitività dei territori della Lombardia.
- Sei sistemi territoriali per una Lombardia a geometria variabile, valutando per ognuno i punti di forza, debolezza, opportunità, minaccia e gli obiettivi:
 - o Sistema Territoriale Metropolitano;
 - o Sistema Territoriale della montagna;
 - o Sistema Territoriale Pedemontano;
 - o Sistema Territoriale dei Laghi;
 - o Sistema Territoriale della Pianura Irrigua;
 - o Sistema Territoriale del Po e dei Grandi Fiumi.
- Orientamenti generali per l'assetto del Territorio:
 - o Sistema rurale-paesistico-ambientale, che interessa il territorio prevalentemente non costruito, con attenzione alla tutela dell'ambiente e agli spazi aperti;
 - o Elementi ordinatori dello sviluppo, necessari per aumentare la competitività regionale nei diversi ambiti:
 1. I poli di sviluppo regionale, a diversi livelli, europeo e nazionale;
 2. Le zone di preservazione e salvaguardia ambientale, al fine di dotare la Regione di un ambiente di qualità;
 3. Infrastrutture prioritarie, tra cui la rete verde, la rete ecologica, il sistema ciclabile, la rete sentieristica, la rete dei corsi d'acqua, le infrastrutture per la mobilità, le infrastrutture per la difesa del suolo, l'infrastruttura per l'Informazione Territoriale.
 - o Uso razionale e risparmio del suolo, al fine di una gestione sostenibile di questa risorsa.
- Indirizzi per il riassetto idrogeologico, per garantire la sicurezza dei cittadini a partire dalla prevenzione dei rischi.

4.1.2 Rete Ecologica Regionale

La Rete Ecologica Regionale (RER), riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale, costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale.

La RER fornisce un quadro conoscitivo delle sensibilità naturalistiche prioritarie, supportando il PTR nella funzione di coordinamento rispetto ai piani e programmi regionali di settore al fine di tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico territoriale.

Con la Deliberazione nr. 8/10962 del 30/12/2009, la Giunta ha approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l'area alpina e prealpina. Successivamente con BURL nr. 26 Edizione speciale del 28/06/2010 è stata pubblicata la versione cartacea e digitale degli elaborati.

In tale progetto sono stati prodotti due elaborati:

- I documenti "RER – Rete Ecologica Regionale" e "Rete Ecologica Regionale – Alpi e Prealpi" che illustrano la struttura della Rete e degli elementi che la costituiscono, rimandando ai settori in scala 1: 25.000, in cui è suddiviso il territorio regionale;
- Il documento "Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali" che fornisce indispensabili indicazioni per la composizione e la concreta salvaguardia della Rete nell'ambito dell'attività di pianificazione e programmazione.

In merito alla Valutazione Ambientale Strategica, le Reti Ecologiche Regionali si pongono l'obiettivo di fornire alle autorità regionali impegnate nei processi di VAS, VIA e Valutazione d'incidenza uno strumento coerente per gli scenari ambientali di medio periodo da assumere come riferimento per le

valutazioni. Le Reti ecologiche costituiscono riferimento per le Valutazioni Ambientali Strategiche, nelle quali verranno presi in considerazione i seguenti aspetti:

- il contributo ai quadri conoscitivi per gli aspetti relativi di tipo naturalistico ed ecosistemico (biodiversità, flora e fauna);
- il suggerimento di obiettivi generali previsti dalle strategie per lo sviluppo sostenibile in materia di biodiversità e di servizi ecosistemici;
- la fornitura di uno scenario di riferimento sul medio periodo per quanto riguarda l'ecosistema di area vasta e le sue prospettive di riequilibrio;
- la fornitura di criteri di importanza primaria per la valutazione degli effetti delle azioni dei piani programmi sull'ambiente;
- le indicazioni rispetto all'adattamento ai processi di global change (ad esempio per quanto riguarda un governo polivalente delle biomasse che combini le opportunità come fonte di energia rinnovabile con un assetto naturalistico ed ecosistemico accettabile);
- la fornitura di indicatori di importanza primaria da utilizzare nel monitoraggio dei processi indotti dai piani/programmi;
- la fornitura di suggerimenti di importanza primaria per azioni di mitigazione-compensazione che i piani-programmi potranno prevedere per evitare o contenere i potenziali effetti negativi;
- gli aspetti procedurali per integrare i processi di VAS con le procedure previste per le Valutazioni di Incidenza.

Attualmente il lavoro regionale in merito alla Rete Ecologica Regionale viene proseguito nell'ambito della Azione A5 del progetto Life IP GESTIRE 2020.

Il comune di Colico è interessato dalla presenza sia di Elementi di Primo Livello che Elementi di Secondo Livello della Rete Ecologica Regionale, che ricoprono la maggior parte del territorio comunale. La Rete Ecologica Regionale, inoltre, individua tra i Varchi da mantenere e deframmentare il varco tra Corte e Borgonuovo, in Comune di Colico.

La RER della Lombardia divide gli elementi di secondo livello in:

- aree importanti per la biodiversità non ricomprese nelle aree prioritarie
- elementi di secondo livello delle Reti Ecologiche Provinciali.

Entrambi sono importanti al fine di mantenere la connessione ecologica tra gli Elementi di primo livello.




Figura 4.1: Inquadramento del comune di Colico e individuazione degli elementi di primo e di secondo livello della RER. In rosso il confine comunale. Il cerchio rosso indica l'area oggetto di Suap

Nello specifico, l'area oggetto di Suap fa parte degli "Elementi di secondo livello" previsti dalla RER ovvero ambiti complementari di permeabilità ecologica in ambito pianiziale in appoggio alle Aree prioritarie per la biodiversità, forniti come orientamento per le pianificazioni di livello sub-regionale.




Figura 4.2: Dettaglio della perimetrazione della Rete Ecologica Regionale. In rosso l'area oggetto di Suap. Si evidenzia che la perimetrazione della RER tiene conto della presenza del fabbricato esistente ed esclude tale area dalla perimetrazione degli elementi di secondo livello. Fonte: <https://www.geoportale.regione.lombardia.it/>

4.1.3 Il Piano Paesaggistico Regionale

In riferimento ai beni e alle aree soggette al regime della Legge nr. 1497/39 – “Protezione delle bellezze naturali” (normativa incorporata successivamente nel D. Lgs. 42/2004), la Regione era tenuta, ai sensi della Legge 431/85 s.m.i., a sottoporre il proprio territorio a “specificativa normativa d’uso e di valorizzazione ambientale”.

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’Art. 19 della LR nr. 12/2005, ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (D.lgs. nr. 42/2004). Il PTR in tal senso recepisce consolida e aggiorna il PTR, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela.

In questo modo il PPR diviene una sezione specifica del PTR, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità.

Il PTR contiene una serie di elaborati che vanno a integrare e aggiornare il Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, assumendo gli aggiornamenti apportati allo stesso dalla Giunta Regionale nel corso del 2008 e tenendo conto degli atti con i quali in questi anni la Giunta ha definito compiti e contenuti paesaggistici di piani e progetti.

La Giunta regionale, con DGR nr. 4306 del 6/11/2015, ha preso atto del “Percorso di revisione del Piano Territoriale Regionale (PTR) e Variante al Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”. Di recente la Giunta regionale ha approvato la proposta di Revisione generale del PTR comprensivo del PPR (d.g.r. n. 7170

del 17 ottobre 2022), trasmettendola contestualmente al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 12 del 2005.

Il controllo paesistico disposto dalle norme del PPR vigente opera su base spaziale diversa da quella della *Legge 1497/39*, in quanto si estende all'intero territorio e non alle sole zone vincolate, essendo questo strumento un "piano territoriale" e non un "piano paesistico".

Il principio alla base di questa impostazione è quello di sottolineare il valore ubiquo del paesaggio: qualsiasi intervento di trasformazione del territorio risulta quindi potenzialmente rilevante ai fini paesistici.

Il PPR ha quindi diverse funzioni:

- quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo;
- strumento di disciplina paesistica del territorio;
- strumento di salvaguardia e disciplina, esteso all'intero territorio regionale, fino a quando non saranno vigenti atti a valenza paesistica di maggiore definizione.

Il Piano Paesaggistico Regionale recepisce le indicazioni della Convenzione Europea del Paesaggio. Mira alla valorizzazione e alla tutela paesistica dell'intero territorio della Regione Lombardia, scegliendo di responsabilizzare e coinvolgere nella pianificazione, programmazione e progettazione tutti gli enti con competenze territoriali, al fine di perseguire gli obiettivi di tutela esplicitati nell'Art. 1 delle Norme del piano e di seguito riportati:

- la conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze e dei relativi contesti;
- il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del territorio;
- la diffusione della consapevolezza dei valori paesistici e la loro fruizione da parte dei cittadini.

Le tre finalità individuate, riportate in *Tabella 4.1* – conservazione, innovazione, fruizione – si collocano sullo stesso piano e sono tra loro interconnesse. Il Piano però evidenzia come esse siano perseguibili con strumenti diversi, muovendosi in tal senso in totale coerenza con le indicazioni della Convenzione Europea del paesaggio.

Tabella 4.1: finalità del Piano Paesaggistico Regionale

FINALITÀ	ESEMPI DI AZIONI UTILI
<p>Conservazione</p> <p>Conservazione delle preesistenze e dei relativi contesti (leggibilità, identità ecc.) e loro tutela nei confronti dei nuovi interventi.</p>	<p>Identificare le preesistenze da tutelare, esplicitare le norme di tutela, vigilare sull'applicazione e sull'efficacia delle norme, segnalare le amministrazioni che si sono distinte per la qualificata tutela del paesaggio, paesaggio agrario: riconoscimento economico delle pratiche paesisticamente corrette.</p>
<p>Innovazione</p> <p>Miglioramento della qualità paesaggistica degli interventi di trasformazione del territorio (costruzione dei "nuovi paesaggi").</p>	<p>Superare il modello delle "zone di espansione" periferiche per ogni comune, polarizzare la crescita verso operazioni di riqualificazione urbana e insediamenti complessi di nuovo impianto, curare gli accessi alle città, l'immagine lungo le grandi strade, prevedere idonei equipaggiamenti verdi, estendere la prassi dei concorsi di architettura, fornire indicazioni metodologiche utili a collocare con consapevolezza i progetti nel paesaggio.</p>
<p>Fruizione</p>	<p>Conferenze, pubblicazioni, mostre, dibattiti, corsi sul paesaggio e la sua tutela, incoraggiare la partecipazione alle scelte urbanistiche e</p>

FINALITÀ	ESEMPI DI AZIONI UTILI
Aumento della consapevolezza dei valori e della loro fruizione da parte dei cittadini	promuovere l'individuazione condivisa dei valori paesaggistici locali, potenziare e tutelare la rete dei percorsi di fruizione paesaggistica.

Il Piano Paesaggistico Regionale suddivide il territorio lombardo in ambiti territoriali, ognuno dei quali viene identificato nei suoi caratteri generali, con la successiva individuazione di sotto-ambiti definiti da elementi peculiari (luoghi, famiglie di beni, beni propri ecc.) che compongono il carattere del paesaggio locale. Sono elementi che danno senso e identità all'ambito stesso, rimarcando la sua componente percettiva e il suo contenuto culturale.

Il Piano Paesaggistico Regionale individua all'interno del Comune di Colico le seguenti peculiarità:

- Ambito salvaguardia laghi insubrici Art.19 cc. 3, 4 e 5;
- Tracciati guida paesaggistici Art.26 (Sentiero del Viandante, Argine dell'Adda nel corso superiore in Valtellina);
- Geositi Piona e Olgiasca Art.22;
- Ambiti elevata naturalità montagna Art.17.

Come evidenzia la *Figura 4.3* la variante puntuale oggetto del presente rapporto non incide su nessuna delle peculiarità individuate.




Figura 4.3: identificazione del comune di Colico e delle relative indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale (Fonte: dati geoportale Regione Lombardia), in rosso il confine comunale e l'area dove è prevista la nuova isola ecologica.

4.2 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI LECCO

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) definisce gli indirizzi strategici per le politiche e le scelte di pianificazione territoriale, paesaggistica, ambientale e urbanistica di rilevanza sovracomunale.

La Provincia di Lecco è dotata di PTCP sin dal 2004. Lo strumento provinciale è stato strutturato con due tipologie di indicazioni propositive:

- quadro strategico: individua gli interventi da attuare per migliorare le condizioni del territorio in tema di ambiente, paesaggio, sicurezza, mobilità;
- quadro strutturale: evidenzia i comportamenti da seguire, per i medesimi fini, nella pianificazione urbanistica comunale.

Il 23 e 24/03/2009 è stata approvata dal Consiglio Provinciale la variante di adeguamento del PTCP alla LR 11/03/2005, nr. 12. I temi affrontati nel processo di adeguamento sono state le politiche di conservazione, di valorizzazione dello spazio rurale e degli ambiti agricoli strategici, la dimensione paesaggistica e l'efficienza dell'apparato produttivo manifatturiero. Oltre a questo il processo di adeguamento è stato incentrato sullo sviluppo della pratica delle sovracomunalità al fine di indirizzare la propria azione ricercando il coordinamento tra le pianificazioni dei comuni (art. 15, comma 2, lett. h): con l'agenda strategica di coordinamento locale è stato messo a disposizione ai comuni uno strumento che consenta di trovare una maggiore efficienza e autorevolezza nel rapporto tra comuni e Provincia.

Successivamente, nel 2014, il PTCP è stato sottoposto a revisione. Quest'ultima ha confermato gli obiettivi e i principi di sostenibilità del documento vigente al fine di migliorare la gestione e l'efficacia del Piano nell'ottica di un costante processo di verifica, approfondimento e aggiornamento. I temi affrontati riguardano la componente socio-economica e attività produttive, la componente paesaggio, la definizione della rete verde di ricomposizione paesaggistica e della rete ecologica provinciale. La variante di revisione del PTCP è stata adottata con delibera di Consiglio Provinciale n. 81 del 16/12/2013 e successivamente approvata con Delibera di Consiglio Provinciale nr. 40 del 9/06/2014 (BURL – Serie Avvisi e Concorsi – nr. 33 del 13/08/2014).

La LR nr. 31 del 28/11/2014 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato" prevede l'adeguamento degli strumenti di governo del territorio (PTR, PTCP e PGT) ai propri contenuti. Pertanto è in corso l'adeguamento del PTCP a tali disposizioni, avviato con Determinazione della Direzione Organizzativa V – Ambiente e territorio – Servizio pianificazione territoriale della Provincia di Lecco n. 1109 del 15.12.2016, contestualmente alla valutazione ambientale strategica. Successivamente in data 29.07.2020 il Consiglio provinciale con Deliberazione n. 25 ha approvato le Linee guida per l'adeguamento del PTCP alla L.R. 31/2014. In data 29.09.2021 il Consiglio provinciale, con Deliberazione n. 43, ha adottato la Variante di adeguamento del PTCP alla L.R. 31/2014.

La variante adottata è costituita dai seguenti documenti ed elaborati:

- Relazione illustrativa
- Monografia A - Gli obiettivi del PTCP
- Monografia G - Servizi ecosistemici: introduzione al tema e prima restituzione territoriale
- Documento tecnico 4 - Rigenerazione urbana e territoriale. Una lettura quantitativa delle potenzialità insediative nella provincia di Lecco
- Norme di Attuazione
- Schede comunali
- Rapporto preliminare Vas.

Il PTCP vigente (2014) individua quattro filoni principali di approfondimento.

- Insedimenti: in cui si individuano una serie di requisiti da tenere in considerazione per la localizzazione di insediamento di rilevanza sovracomunale, correlati alle diverse funzioni. I requisiti individuati si riassumono in: razionalità localizzativa, ridotta conflittualità ambientale, agevole accessibilità.
- Paesaggio e ambiente: la Provincia definisce i criteri di trasformazione e uso del territorio con le seguenti fasi:
 - definire le modalità di tutela e valorizzazione dei valori paesistici diffusi, dei sistemi e degli elementi paesistici di rilevanza provinciale, delle zone di particolare interesse paesistico-ambientale;
 - classificare le situazioni di degrado o di criticità paesistico-ambientale e individuare i relativi criteri di riqualificazione;
 - definire criteri atti a garantire la coerenza degli interventi a livello locale per la valorizzazione paesistica della rete stradale fondamentale, con particolare riferimento alla reciprocità percettiva tra strada e territorio.
 - definire i criteri per la verifica delle previsioni dei PRG sia in termini di coerenza con il PTCP che in riferimento all'adeguatezza (livello di definizione);
 - definire le procedure per il proprio aggiornamento, adeguamento ed attuazione, considerando anche i rapporti con la pianificazione provinciale di settore.

Nel merito dell'ambiente, la Provincia identifica i seguenti elementi:

- La struttura naturalistica primaria;
 - La componente di interesse regionale dei nodi;
 - I corridoi da considerare "ambiti lineari che possono svolgere un fondamentale ruolo di connessione fra le aree verdi";
 - Gli ambiti ineditati da mantenere, appositamente individuati dai Piani.
- Mobilità: si fa riferimento in particolare ai criteri per la localizzazione dei grandi attrattori di traffico, nei quali la verifica di accessibilità assume un ruolo conclusivo.
 - Idrogeologia: con lo scopo di approfondire il contenuto del PAI giungendo a un livello di dettaglio maggiore e relativo alle specifiche del territorio.

Il PTCP della provincia di Lecco suddivide il proprio territorio in circondari

- Circondario di Lecco;
- Circondario di Oggiono;
- Circondario di Casatenovo;
- Circondario della Valsassina;
- Circondario Lario Orientale, in cui rientra in comune di Colico;
- Circondario della Valle San Martino.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale individua l'area in oggetto in parte in "zona di completamento della rete ecologica" ed in parte in "zona tampone" della rete ecologica.




Figura 4.4: PTCP – Rete Ecologica Provinciale – Tavola A – Stralcio

Le Norme di Attuazione del PTCP (Art. 61 comma 11) definiscono le **zone di completamento della rete ecologica** come aree di pregio ecologico basso o medio basso, localizzate in punti strategici per la connettività o per la valorizzazione degli ambiti della rete ecologica. Sono le aree prioritarie per gli interventi di miglioramento ambientali, ove localizzare le compensazioni ambientali di cui all'art. 71 delle NTA del PTCP. Valgono i seguenti indirizzi di valorizzazione e miglioramento:

- prevalente utilizzo dell'ingegneria naturalistica per la riduzione del rischio idrogeologico e aumento della copertura dei suoli attraverso l'impiego di specie vegetali idonee;
- impianto di siepi nelle aree agricole, privilegiando quelle posizionate in modo tale da aumentare la connessione tra gli elementi funzionali alla rete;
- rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e opere di allargamento e riqualificazione dei manufatti di attraversamento delle infrastrutture;
- le aree agricole ricadenti nelle zone di completamento sono considerate prioritarie per gli interventi di greening previsti dalla politica agricola comune (PAC).

Le **zone tampone** sono definite come aree di protezione mirate a ridurre i fattori di minaccia agli ambiti della rete ecologica, il cui scopo è la riduzione dei disturbi reciproci tra aree per la conservazione della natura e aree a pressione antropica. Valgono i seguenti indirizzi di tutela e valorizzazione:

- sono da evitare le nuove edificazioni ad alto consumo di suolo (urbanizzazione diffusa) e di alto impatto (impianti industriali inquinanti e legati a un elevato carico trasportistico);
- mantenimento di un rapporto elevato tra superficie drenante vegetata e superficie impermeabilizzata;
- conservazione/rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, privilegiando la diversificazione morfologica degli alvei e la ricostruzione delle fasce di vegetazione ripariale, in particolare in corrispondenza degli innesti con gli ambiti di primo livello (*core areas*);

- la realizzazione di nuove infrastrutture lineari o la riqualificazione delle esistenti è subordinata all'individuazione di adeguate opere di mitigazione e/o compensazione (cfr. Documento tecnico 2 - Repertorio degli interventi di mitigazione, compensazione e inserimento paesistico ambientale);
- opportuna progettazione delle aree verdi, anche private, privilegiando l'impiego di specie autoctone;
- sono consigliate le attività economiche primarie della filiera del legno, agricoltura non intensiva, attività agrituristiche, centri di didattica ambientale ed attività ricreative e per il tempo libero a limitato impatto.

Il PTCP inoltre segnala all'interno del Quadro strutturale la presenza di un percorso ciclopedonale di rilevanza territoriale, tangente al perimetro nord dell'area oggetto di Suap, che rientra all'interno dei tracciati guida paesaggistici degli ambiti di prevalente valore fruitivo e visivo – percettivo normati dall'art. 51 delle Norme di Attuazione. L'articolo non fornisce prescrizioni in merito alla pista ciclabile che comunque sarà mantenuta in linea con gli indirizzi definiti dal comma 3. Inoltre la stessa sarà mitigata dalla presenza della vegetazione piantumata perimetralmente all'area oggetto di Suap.




Figura 4.5: PTCP – Tav. 2A- Quadro Strutturale – Valori Paesistici Ambientali - Stralcio

Viste le considerazioni sopra esposte, al fine di preservare la zona tampone tra la zona di completamento della rete ecologica e l'area industriale, il progetto è stato arricchito da opere di mitigazione al fine di garantire la presenza di verde e di realizzare un ambito potenzialmente ricco di biodiversità (cfr. par. 3.3).

Il Quadro Strutturale 1 del PTCP – Assetto insediativo – mostra che l'area oggetto di Suap per una parte è interessata dalla perimetrazione di Ambiti di accessibilità sostenibile (Art. 20), relativi alle condizioni di agevole accesso pedonale al trasporto pubblico per gli insediamenti residenziali, produttivi e di servizio. I limiti dell'accessibilità sostenibile indicati dall'Art. 20 sono:

- Distanza dalla più vicina strada percorsa da linee di trasporto pubblico locale su gomma: massimo 300 m;
- Distanza dalla più vicina stazione o fermata ferroviaria: massimo 600 m;
- Dislivello da entrambe: massimo 50 m.

Lo stesso Art. 21 indica inoltre che i nuovi insediamenti dovranno collocarsi in prossimità del trasporto pubblico. Le fermate della linea di trasporto su gomma più vicine all'area oggetto di Suap sono ubicate lungo la Via la Stradeta, che corre parallela alla Via Al Confine su lato sud a circa 300 m.




Figura 4.6: Estratto da Google Maps® con indicazione delle fermate del trasporto pubblico locale

Il Quadro Strutturale 1 del PTCP – Assetto insediativo - indica inoltre lungo la via Al Confine una tipologia di viabilità a servizio di insediamenti residenziali descritta e normata dall'Art. 18.5, che indica:

- Comma 2: *la pianificazione persegue l'obiettivo di rendere o mantenere tali strade il più possibile libere dal traffico pesante e dal traffico di transito non locale, al fine di assicurare le migliori condizioni di vivibilità, per i tessuti urbani attraversati e di sicurezza per l'utenza debole ciclo-pedonale;*
- Comma 4: *lungo tali strade non è di norma consentita la previsione di nuove aree destinate a insediamenti produttivi come sopra definiti, anche se attestati su strade laterali, salvo quanto specificato nei commi seguenti;*
- Comma 5: *l'individuazione di nuove aree per insediamenti produttivi attestate su strade a funzione residenziale è da ritenere ammissibile limitatamente a operazioni di sostituzione che, senza aumenti di capacità insediativa, consentano di risolvere situazioni di incompatibilità urbanistica o paesistica e ambientale, e comunque previa intesa con la Provincia e con i Comuni gravitanti sul medesimo asse stradale.*

Come evidenziato dalla Figura 4.7 l'area di progetto è esterna alla fascia e inoltre il progetto prevede una struttura di altezza pari a quella del fabbricato esistente.




Figura 4.7: PTCP – Quadro Strutturale 1 A – Assetto insediativo - Stralcio

Il Quadro strutturale 3 del PTCP – Sistema Rurale Paesistico Ambientale – individua l’area di progetto come “ambito destinato all’attività agricola di interesse strategico n. 24: Colico – paesaggio delle sistemazioni agrarie parcellizzate a seminativo di conoide”. L’ambito è normato dall’Art. 56 delle Norme di Attuazione che prevedono quanto segue:

Comma 2 : “A tal fine il PTCP individua nella Tavola 3 - Quadro Strutturale – Sistema rurale paesistico ambientale, anche in relazione a quanto emerso dalla consultazione condotta con i Comuni, gli ambiti destinati alla attività agricola di interesse strategico di cui all’art. 15, 4° comma², della L.R. 12/2005 riconoscendo, distintamente per gli ambiti dell’orizzonte montano e per quelli della collina e pianura, i territori caratterizzati dalla presenza di suoli di elevata e media fertilità e dalla presenza di colture agrarie che rappresentano il carattere dominante degli ambiti stessi, riconoscendo per ciascuno di questi i caratteri socio-economici ed ambientali e le funzioni svolte.”

Comma 5: “Per gli ambiti individuati ai sensi del precedente 2° comma, il PTCP opera un bilancio di consistenza relativo ad ognuno dei 16 “sistemi rurali” individuati nella Tavola 3 - Quadro Strutturale – Sistema rurale paesistico ambientale. Con riferimento a detto bilancio, il PTCP definisce per ciascun sistema rurale le soglie massime di riduzione degli ambiti agricoli operabile da parte dei PGT dei Comuni che partecipano al medesimo sistema rurale; tale soglia ha validità per il periodo di 20 anni e una sua revisione può essere disposta solo in occasione di una revisione generale del presente PTCP da compiersi non prima di 10 anni dalla sua entrata in vigore. I Documenti di piano che si succedono nel tempo distribuiscono gli effetti della applicazione della soglia massima di riduzione in misura

² “Il PTCP, acquisite le proposte dei comuni, definisce, in conformità ai criteri deliberati dalla Giunta regionale, gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti.”

tendenzialmente uniforme; il primo Documento di piano non può comunque applicare una frazione della soglia in oggetto superiore ad un terzo del totale.”

Comma 6: “Per i sistemi rurali montani individuati con i numeri 1, 4 e 5 per i quali gli ambiti agricoli riconosciuti dal PTCP rappresentano più di un quinto della superficie totale di detti sistemi la soglia di cui al precedente 5° comma è stabilita nel valore del 10%.”

Comma 11: “Ogni previsione urbanistica che preveda una diversa dislocazione delle superfici agricole in riduzione tra diversi sistemi rurali cui il medesimo Comune partecipa o tra diversi Comuni che partecipano al medesimo sistema rurale può essere assentita dalla Provincia solo in presenza di una intesa tra i Comuni interessati e la Provincia stessa, da realizzare preferenzialmente nella forma della Agenda Strategica di Coordinamento Locale estesa all’intero sistema rurale o comunque ad una sua porzione maggioritaria e significativa per continuità, con conseguente variante integrativa del PTCP ai sensi dell’art. 6, comma 3, delle presenti norme.”

Comma 12: “Tale intesa dovrà comunque prevedere le misure compensative, che i Comuni che realizzino una riduzione delle aree agricole ulteriore rispetto alle soglie fissate ai precedenti commi da 6 a 9 dovranno assicurare a favore dei Comuni che compensano tale ulteriore riduzione, rinunciando a tal fine ad una quota della soglia loro attribuita per la riduzione di aree agricole ai sensi dei commi citati, anche nella forma di conferimento ad un apposito fondo perequativo da destinare a finalità ambientali di quota parte delle entrate fiscali generate dalle utilizzazioni edificatorie realizzate sulle aree agricole interessate dalla ulteriore riduzione”

L’area oggetto di intervento non rientra nelle aree:

- a prevalente valenza ambientale;
 - di particolare interesse per la continuità della rete ecologica;
- ma rientra tra le aree in ambito di accessibilità sostenibile, già analizzato precedentemente.




Figura 4.8: PTCP – Quadro Strutturale 3 A – Sistema Rurale Paesistico Ambientale – Stralcio

4.3 PIANIFICAZIONE COMUNALE

4.3.1 Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 dell'11/07/2013, il comune di Colico si dotava, per la prima volta e in sostituzione del Piano Regolatore Generale (PRG), del Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della L.R. 12/2005. Il citato PGT era stato adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 22/12/2012, con parere ambientale favorevole da parte dell'autorità competente per la VAS.

In data 04/04/2014 le associazioni Italia Nostra Onlus, Associazione Lega per l'abolizione della caccia (LAC) onlus e Associazione WWF Valtellina Valchiavenna hanno notificato un ricorso impugnando le delibere di adozione e approvazione del PGT, unitamente al parere ambientale emesso dall'autorità

competente per la VAS, evidenziando diverse criticità, tra le quali le principali sono sinteticamente riportate:

- sovradimensionamento del piano e mancato rispetto delle previsioni del Piano Territoriale della Regione Lombardia (PTR) e del Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Lecco (PTCP);
- mancata ripubblicazione del piano in ragione dell'elevato numero di osservazioni accolte che avrebbero generato un aumento del consumo di suolo e uno stravolgimento dell'impostazione generale del Piano medesimo.

Il TAR pertanto si è espresso accogliendo i suddetti motivi di gravame annullando lo strumento urbanistico del Comune.

Successivamente l'Amministrazione comunale in data 23/10/2018 ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato chiedendo di annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia e per l'effetto respingere il ricorso originario di primo grado.

In data 23/05/2019 il Consiglio di Stato si è espresso accogliendo in parte il primo motivo di appello e interamente il secondo motivo di appello; per l'effetto in riforma della sentenza gravata è quindi parzialmente accolto il ricorso proposto al TAR, permettendo il ritorno in vigore del PGT.

Frattanto il comune di Colico con Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 10/08/2018, seguito dall'avviso dell'avvio a procedimento emanato in data 17/08/2018, ha dato avvio alla procedura di approvazione del PGT, strumento necessario alla gestione urbanistica comunale, il cui iter è attualmente in corso come Variante al PGT tornato in vigore a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 23/05/2019.

Il PGT ai sensi dell'Art. 7 della L.R. 12/05 è composto dai seguenti atti e relativi allegati:

- il Documento di Piano DP e relativo Rapporto Ambientale della Valutazione
- il Piano delle Regole PR
- il Piano dei Servizi PS.

Il DP è redatto ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 12/05 ed in coerenza con le "Modalità per la Pianificazione Comunale" emanate dalla Regione Lombardia ai sensi dell'Art. 7 della L.R. 12/05. Ha validità quinquennale e nel Comune di Colico attualmente non risulta vigente. Il DP non contiene indicazioni che producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli; esse sono contenute negli strumenti attuativi del PGT, il PR e il PS.

L'area oggetto di Suap è inquadrata nella cartografia del Piano delle Regole come Ambiti agricoli di interesse strategico AAS (art. 30 NTA PR) e come Ambiti a prevalente valenza ambientale AVA (Art. 30.1 NTA PR). L'area occupata dal fabbricato esistente, facente parte dell'Ambito di Trasformazione Urbana ATU 11 decaduto in quanto legato al Documento di Piano (attualmente non vigente), ricade in zona bianca per assenza di specifica pianificazione.




Figura 4.9: Stralcio tavola PR 01a - Assetto di piano – Indicazioni morfologiche – Piano delle Regole- PGT Colico 2012 – Stralcio con indicazione dell’area oggetto di Suap

Le NTA del PR indicano all’Art. 29 comma 3:

Il sistema rurale, paesistico, ambientale, è articolato negli ambiti e nelle aree di seguito elencati, riferiti alle Unità di Paesaggio (UP) di cui al c. 4:

- AAS – Ambiti agricoli di interesse strategico:

concorrono alla definizione dello specifico rilievo operato dal PTCP ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’Art. 15, c. 4 della L.R. 12/05, connotate sotto il profilo congiunto dell’esercizio dell’attività agricola, dell’estensione e delle caratteristiche agronomiche del territorio.

Le aree ricomprese negli AAS sono altresì caratterizzate da specifiche valenze ed interesse ambientale ed ecologico, articolate nei seguenti ambiti:

- *AVA – Ambiti a prevalente valenza ambientale: comprendono le aree oggetto di specifica tutela in materia di beni ambientali e paesaggistici con efficacia prevalente in conformità alle determinazioni del PTCP in coerenza con il disegno di rete ecologica provinciale (REP);*
- *ARE - Ambiti di particolare interesse per la continuità della rete ecologica provinciale (REP): comprendono le aree oggetto di specifica tutela per il mantenimento dei valori paesistici e ambientali del territorio, in conformità alle determinazioni del PTCP.*

All’Art. 30 - AAS - Ambiti agricoli di interesse strategico si riporta:

1. Gli ambiti agricoli di interesse strategico - AAS - comprendono le aree specificamente campite nella cartografia del PR, appartenenti alla conformazione geologica della conoide di Colico, interessate anche da specifiche prescrizioni paesistico - ambientali definite dal PTCP, riferite agli ambiti AVA e ARE.

Per tali aree è riconosciuta prioritaria la vocazione produttiva agricola e la conservazione del paesaggio agrario.

2. In relazione ai caratteri ambientali del territorio comunale ed alla diffusa presenza di edifici a destinazione extra - agricola, al fine di garantire la continuità della rete ecologica, regionale, provinciale e comunale, di norma, la realizzazione di nuovi insediamenti agricoli, ivi comprese nuove abitazioni agricole, e l'ampliamento insediamenti agricoli esistenti, sono ammessi in conformità a quanto di seguito precisato:

2.1 L'ampliamento degli insediamenti agricoli esistenti alla data di adozione del PGT, la cui localizzazione nell'ambito aziendale, non deve peggiorare la qualità ambientale rispetto agli insediamenti circostanti, esistenti e ammessi.

2.2 Gli interventi di cui al punto 2 sono ammessi nel rispetto delle disposizioni dell'art. 29 e in particolare delle condizioni localizzative di cui al c. 16.

3. Destinazioni d'uso: Si applicano le disposizioni di cui al c. 11, dell'Art. 29.

4. Parametri urbanistici: Si applicano le disposizioni di cui al c. 24, dell'Art. 29.

5. Non è consentita la realizzazione di nuove recinzioni di qualunque foggia e materiale e la delimitazione fissa degli appezzamenti di terreno, salvo quanto disposto dal c. 19, dell'art. 29.

All'Art. 30.1 - AVA - Ambiti a prevalente valenza ambientale si riporta:

1. Comprendono le aree oggetto di specifiche disposizioni di tutela in materia di beni ambientali e paesaggistici in coerenza con il disegno di rete ecologica provinciale (REP), aventi efficacia prevalente in conformità alle determinazioni del PTCP e della rete ecologica comunale (REC).

2. Obiettivo è lo sviluppo di attività silvo - pastorali che non comportino modifiche allo stato dei luoghi e all'assetto del territorio.

Le attività agricole si possono svolgere esclusivamente sulle aree e negli edifici già utilizzati allo scopo per i quali sono ammessi interventi di ampliamento in conformità alle condizioni localizzative di cui all'art. 29, c. 16 ed ai parametri di cui all'art. 29, c. 24. Per la realizzazione delle serre fisse il rapporto di copertura non può superare il 20% della superficie aziendale con H massima = 3, 50 m. È ammessa la realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico. Nella realizzazione di tali opere si dovrà evitare la frammentazione della proprietà fondiaria e di porre nuovi ostacoli allo svolgimento delle attività agricole (coltivazione e pascolo).

3. Agli ambiti AVA, in continuità con gli ambiti APA di cui al successivo Art. 31.1, sono attribuite plurime funzioni al fine di:

a. contrastare i processi di frammentazione ambientale dei sistemi naturali e semi-naturali, riducendo e mitigando le discontinuità indotte dalle infrastrutture e dai sistemi urbani;

b. assicurare che nel territorio rurale vengano salvaguardati gli spazi naturali e seminaturali, favorendone la funzionalità ecologica, la permeabilità biologica, la funzionalità agronomica, e promuovendone gli usi compatibili anche con finalità paesistiche e turistico - ricreative;

c. mantenere e promuovere un sistema ambientale di connessione tra i principali spazi naturali o seminaturali esistenti, in particolare rafforzando la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua.

Gli interventi negli ambiti AVA devono essere riferiti al "Repertorio degli interventi di mitigazione, compensazione e miglioramento ambientale, di cui all'Art. 61, c. 9, delle Norme del PTCP.

4. I recinti tradizionali in lastre di pietra locale, i cippi o altro manufatto avente interesse storico ambientale o topografico devono essere mantenuti e ripristinati nel caso di crollo.

Per gli interventi ammessi è fatto divieto di utilizzare materiali, colori, aggiunte e decorazioni in genere non tradizionali.

Non è consentita la realizzazione di nuove recinzioni di qualunque foggia e la delimitazione fissa degli appezzamenti di terreno.

Una seconda considerazione in merito all'assetto ambientale-paesaggistico del territorio di interesse è l'incidenza sulla Rete Ecologica Comunale, Provinciale e Regionale. Come evidenzia la Figura 4.10 l'area oggetto di variante puntuale al PGT non rientra all'interno degli Ambiti di particolare interesse per la continuità della rete ecologica (ARE).




Figura 4.10: Identificazione dell'area di progetto all'interno della REP e RER

L'area oggetto di Suap è all'interno di un elemento di secondo livello della RER ovvero ambiti complementari di permeabilità ecologica in ambito pianiziale in appoggio alle Aree prioritarie per la biodiversità, forniti come orientamento per le pianificazioni di livello sub-regionale.

La REP individua l'area in oggetto in parte in "zona di completamento della rete ecologica" ed in parte in "zona tampone" della rete ecologica.

Le Zone di completamento della rete ecologica comprendono aree di pregio ecologico basso o medio basso, localizzate in punti strategici per la connettività o per la valorizzazione delle *core areas* della rete ecologica. Tali zone possono anche essere costituite da spazi aperti residuali o verdi interni al tessuto edilizio. Sono le aree prioritarie, insieme ai varchi e alle aree prioritarie di intervento, dove localizzare gli interventi di miglioramento ambientale o di riduzione dei disturbi reciproci tra aree per la conservazione della natura e le aree a pressione antropica. Le Zone Tampone comprendono aree di protezione mirate a ridurre i fattori di minaccia agli ambiti della rete ecologica, assorbendo i disturbi reciproci tra aree per la conservazione della natura e le aree a pressione antropica.




Figura 4.11: Identificazione dell'area di progetto all'interno della REC

La Rete Ecologica Comunale (REC) è stata definita, sulla base delle indicazioni della DGR VIII/10962 del 30/12/2009, ad un sufficiente livello di dettaglio, a supporto del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.

La Carta della REC di cui si riporta uno stralcio in Figura 4.11, precisa alla scala comunale l'assetto definito dalla Rete Ecologica Provinciale (REP) e dal PTR per la Rete Ecologica Regionale, relativamente al varco da conservare e deframmentare in località Borgonuovo, integrando con altre più specifiche definizioni della realtà territoriale di Colico, quali:

- f) Proposta di Parco Locale di Interesse Sovracomunale dei Montecchi.
- g) Aree destinate a verde urbano dal PGT
- h) Corridoi ecologici di interesse locale
- i) Aree agricole di valenza ambientale a supporto della rete ecologica
- j) Varchi insediativi a rischio per la connettività ecologica.

In base alla Carta del Paesaggio CP01a allegata al Documento di Piano l'area che interessa la variante è classificata come "Prati e Coltivi" (Figura 4.12). L'area nell'intorno invece è caratterizzata dalla forte presenza di ambiti industriali. Infatti, l'area oggetto di intervento si trova al confine con la zona produttiva del Comune di Colico dove non sono presenti beni di particolare rilevanza paesaggistica e culturale.




Figura 4.12: Carta del Paesaggio CP01a – Documento di Piano – PGT Colico 2012 – Stralcio con indicazione dell'area di progetto

4.3.1.1 Studio Geologico

In base alla Carta di Fattibilità Geologica (Figura 4.13) allegata al PGT vigente, l'area oggetto dello studio ricade in Classe di fattibilità 2 – Fattibilità con modeste limitazioni. In base all'aggiornamento del 2017/2019 in questa classe ricadono le aree, che a differenza della classe 1 (non censita nel territorio comunale), presentano condizioni particolari che richiedono maggiore attenzione nella scelta e nella programmazione urbanistica". Tale classe comprende le porzioni di territorio a morfologia pianeggiante o con ridotta acclività generalmente con buone caratteristiche geotecniche dei terreni e/o geomeccaniche del substrato roccioso, che presentano condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni, per superare le quali si rende necessario, in linea di massima, ad eccezione di alcuni interventi minori, realizzare approfondimenti di carattere geologico - tecnico o idrogeologico finalizzati alla realizzazione di eventuali limitate opere di sistemazione e bonifica.

Queste aree, pur essendo caratterizzate da un rischio idrogeologico generalmente basso o nullo presentano un sottosuolo le cui caratteristiche possono risultare talora disomogenee per la presenza di orizzonti superficiali a scadenti qualità geotecniche di spessore ed estensione variabile. È inoltre possibile rinvenire localmente delle vene idriche filtranti a bassa profondità rispetto al piano

campagna. Possono essere presenti modesti fenomeni di dissesto, riconducibili all'azione delle acque superficiali diffuse, non adeguatamente intercettate da sistemi di smaltimento, comunque ben evidenziabili e circoscrivibili.

Le cautele da adottarsi dovranno comunque essere valutate caso per caso e si dovranno analizzare le proposte mediante puntuali verifiche geologiche.

Nella classe 2, per gli interventi edilizi andranno attentamente valutate, sulla base di puntuali indagini geologiche e geotecniche, indagini finalizzate alla definizione dei parametri meccanici dei terreni (NTC³ 2018 D.M. 17 Gennaio 2018), con le relative verifiche ed analisi geotecniche.

Le indicazioni geologiche non escludono l'obbligo del rispetto della normativa vigente (es "Nuove Norme tecniche per le costruzioni" D.M. 17 gennaio 2018.) Le indagini e gli approfondimenti descritti nelle Norme Geologiche (Art. 3.1) sono obbligatorie per tutti i tipi di interventi edificatori, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 27 L.R. 12/05 lett. a), b), c)⁴.




Figura 4.13: Carta di Fattibilità geologica – Tv. 9b – Stralcio

Per quando sopra esposto la progettazione definitiva/esecutiva sarà accompagnata da approfondimenti di carattere geologico - tecnico o idrogeologico finalizzati alla valutazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni e caratteristiche del sottosuolo.

³ Nelle NTA dello Studio Geologico, essendo lo stesso antecedente al 2018, sono citate le NTC 2008 D.M. 14 Gennaio 2008

⁴ a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

4.3.2 Piano di Governo del Territorio (PGT) adottato

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 25 ottobre 2022, il comune di Colico ha adottato la Variante generale al PGT, la cui stesura ha avuto avvio con Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 10.08.2018.

Lo svolgimento delle attività di progettazione della revisione del PGT ha riguardato innanzitutto un'analisi dettagliata dello stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente valutando con l'Amministrazione Comunale le nuove esigenze del Comune in merito alle ipotesi di sviluppo e di conservazione del territorio, rilevando la necessità di rivedere gli obiettivi strategici sulla base dei programmi amministrativi e delle esigenze puntuali rilevate anche a seguito delle segnalazioni pervenute dopo l'avvio del procedimento.


Ne è scaturita una nuova impostazione che prevede complessivamente una semplificazione delle metodologie contenute nel PGT vigente in merito alle disposizioni attuative, visto che nel periodo trascorso dalla data di entrata in vigore del Piano, si è potuto riscontrare una difficoltà nell'attuazione delle previsioni in particolare di quelle riferite agli ambiti di trasformazione, tanto che alla data odierna nessuna delle previsioni è stata attuata nelle ipotesi indicate nel PGT vigente e le poche realizzazioni hanno comportato l'approvazione dei strumenti attuativi in variante allo strumento urbanistico vigente.

Le modifiche introdotte nel Documento di Piano riguardano essenzialmente la riorganizzazione degli ambiti di trasformazione e l'introduzione delle aree della rigenerazione urbana aggiornando il Piano in considerazione delle attività già svolte e della realizzazione di alcuni ambiti di trasformazione e tenendo conto delle nuove esigenze emerse.

La riorganizzazione delle tavole del Documento di Piano e delle schede degli ambiti di trasformazione ha comportato una conseguente modifica degli elaborati del Piano delle Regole; inoltre il Piano dei Servizi è stato rivisto tenendo conto dei servizi già realizzati negli ultimi anni ed introducendo le modifiche che scaturiscono dalle nuove esigenze che l'Amministrazione ha potuto rilevare.

L'area oggetto di SUAP è inquadrata nella cartografia del Piano delle Regole come:

- T4 - Tessuto produttivo esistente e di completamento (Art. 53 delle Disposizioni normative): comprende tutte le parti del territorio comunale in cui sono presenti attività produttive, industriali ed artigianali esistenti che si intendono mantenere, consentendo anche un possibile ampliamento;
- AG2 – Aree agricole strategiche (Art. 62 delle Disposizioni normative): ambiti destinati ad attività agricola strategica, individuati da PTCP ed aggiornati dal PGT, caratterizzati dalla presenza di fabbricati a destinazione mista residenziale ed agricola.



Tessuto produttivo


[art.53]		T4_Tessuto produttivo esistente e di completamento
[art.54]		T5_Tessuto polifunzionale esistente e di completamento
[art.55]		T6_Tessuto turistico ricettivo all'aperto
[art.56]		T7_Tessuto turistico, ricettivo e alberghiero

AMBITI DESTINATI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA

[art.61]		AG1_Aree agricole comunali
[art.62]		AG2_Aree agricole strategiche
[art.63]		AG3_Aree agricole di versante

Figura 4.14: Stralcio tavola PR3b – Tavola di progetto Colico est – Curcio - Chiaro – Piano delle Regole- Variante Generale PGT Colico 2022 – Stralcio con indicazione dell'area oggetto di Suap

Con riferimento alla Tavola DP.3 “Sensibilità paesistica ed elementi del paesaggio”, l’area in oggetto è classificata come ambito territoriale a sensibilità paesistica elevata (IV).



CLASSIFICAZIONE DELLA SENSIBILITA' PAESISTICA:

AMBITI TERRITORIALI:

	molto elevata
	elevata
	media
	bassa
	molto bassa

Fascia B - Aree antropizzate con prevalenza di spazi aperti
 (appartenenti prevalentemente ai paesaggi rurali)

Area prativa

Figura 4.15: Stralcio tavola DP3 – Sensibilità paesistica ed elementi del paesaggio– Stralcio con indicazione dell'area oggetto di Suap

Con riferimento alla Tavola DP.4 “Tavola della Rete Ecologica”, l’area in oggetto, come già indicato nei paragrafi dedicati, ricade in parte in Zone di completamento della rete ecologica (REP) e in parte in Zone tampone (REP) e si evidenzia inoltre la presenza di un corridoio ecologico in prossimità dell’area in oggetto. Per quanto attiene la Rete Ecologica Comunale l’area in oggetto ricade in ambiti agricoli di rilevanza strategica.




Figura 4.16: Stralcio tavola DP4 – Tavola della Rete Ecologica – Stralcio con indicazione dell'area oggetto di Suap

4.3.2.1 Componente geologica

In riferimento allo Studio geologico, idrogeologico e sismico, aggiornamento e revisione ai sensi della d.g.r. n. IX/2616 del 30/11/2011 e della d.g.r. n. X/6738 del 19/06/2017, emesso a settembre 2022, ed alla Tavola 08 “Carta della fattibilità geologica, l'area in oggetto è classificata come 2a “Aree interessate da alluvioni rare – ambito RSCM/P1”.




Figura 4.17: Stralcio tavola T.08 – Carta della fattibilità geologica – Stralcio con indicazione dell’area oggetto di Suap

4.3.2.2 Documento semplificato rischio idraulico

Nell’ambito della Variante generale al PGT è stato redatto il Documento semplificato del rischio idraulico comunale di cui all’art. 14 comma 8 R.r. 23 novembre 2017, n. 7, modificato con R.r. n. 8 del 19 aprile 2019.

Dallo studio effettuato il Comune di Colico è classificato come area C, ovvero a bassa criticità idraulica.

In riferimento allo stesso documento, nella tavola 2 vengono identificate le aree del territorio comunale entro cui le misure di invarianza idraulica, ossia mediante il ricorso a strutture di infiltrazione nel primo sottosuolo, possono essere escluse oppure possono essere adeguatamente regolamentate. L’area in oggetto ricade in un ambito adatto all’infiltrazione ed idoneo alla realizzazione di opere di invarianza idraulica.




PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

 Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta (Cn)

PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE

 Ambito RSCM - area P1/L

Figura 4.18: Stralcio tavola T.01 – Carta della pericolosità idraulica e idrogeologica – Stralcio con indicazione dell'area oggetto di Suap



AMBITI ADATTI ALL'INFILTRAZIONE



Aree idonee alla realizzazione opere di invarianza idraulica

Figura 4.19: Stralcio tavola T.02 – Ambiti di regolamentazione ed esclusione per misure di invarianza idraulica mediante strutture di infiltrazione – Stralcio con indicazione dell'area oggetto di Suap

4.3.3 Piano di Classificazione Acustica

Il Comune di Colico è dotato di Piano di Classificazione Acustica (PCA) approvato nel 2013, che è stato oggetto di successiva Variante, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 01/03/2017, che ha interessato esclusivamente l'area industriale lungo la via al Confine.

La Variante al PCA è stata elaborata secondo i criteri generali stabiliti dalla L.R. 13/01 e dalla D.G.R. n. 7/9776 del 12/07/2002 "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale", in accordo con le definizioni riportate nella tabella A del D.P.C.M. del 14 novembre 1997.

Come evidenziato dalla *Figura 4.20*, estratta dalla Variante del 2017 (Tavola 6), l'area di progetto ricade su due classi acustiche differenti: Classe II Aree di tipo misto e Classe IV Aree di intensa attività umana.




Figura 4.20: PGT Colico - Piano di Classificazione Acustica – Tav. 6 – Stralcio

Rientrano nelle “Aree a tipo misto” le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. Rientrano nelle “Aree di intensa attività umana” le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Il DPCM del 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” definisce i seguenti limiti per le classi III e IV:

Classe	periodo diurno	periodo notturno
Valori Limite di Emissione (Tab. b DPCM 14/09/1997)		
Classe III	55	45
Classe IV	60	50
Valori Limite Assoluti di Immissione (Tab. c DPCM 14/09/1997)		
Classe III	60	50
Classe IV	65	55
Valori di Qualità (Tab. d DPCM 14/09/1997)		
Classe III	57	47
Classe IV	62	52

5 VERIFICA DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE

Sulla base delle informazioni contenute nei precedenti capitoli è possibile sintetizzare i possibili effetti derivanti dalla realizzazione della Variante del Piano sulle varie componenti ambientali e paesaggistiche prese in considerazione.

La tabella seguente mostra una sintesi qualitativa degli impatti che la variante sviluppa sulle varie componenti ambientali.

I simboli utilizzati hanno i seguenti significati:

“+” : la variante o un suo aspetto specifico ha una ricaduta positiva sulla componente ambientale considerata migliorandone di fatto la qualità, con la sua attuazione;

“-” : la variante o un suo aspetto specifico, ha una ricaduta negativa sulla componente ambientale considerata, peggiorandone di fatto la qualità, con la sua attuazione. In questo caso sarà necessario prevedere opere di mitigazione per minimizzare l’impatto negativo;

“0” : la trasformazione non ha ricadute sulla componente ambientale considerata.



COMPONENTE	ASPETTO SPECIFICO	IMPATTO	DESCRIZIONE	MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
ARIA	Qualità dell'aria	0	Le uniche emissioni previste per l'attività che si intende insediare sono quelle relative alla caldaia della potenza di circa 35 kW a servizio della zona uffici e quelle relative alle attività di saldatura. Tali emissioni vengono captate da un sistema di aspirazione e filtrazione portatile pertanto si ritiene l'impatto trascurabile	
RUMORE	Rumore	0	Non sono previste emissioni rumorose. In particolare le prove sui materiali e le manutenzioni sulle strutture metalliche avverranno esclusivamente in locali confinati.	
ACQUA	Qualità dell'acqua	0	Non sono presenti corsi d'acqua in prossimità del sito. Durante i lavori di ampliamento dell'impianto verrà evitata qualsiasi interferenza con la falda.	
	Prelievi e consumi idrici	0	È previsto l'allaccio alla rete idrica per utilizzo sanitario e lo scarico in pubblica fognatura delle acque nere provenienti dai servizi igienici a servizio degli uffici, degli spogliatoi e delle aree operative. Non sono previsti scarichi industriali.	



COMPONENTE	ASPETTO SPECIFICO	IMPATTO	DESCRIZIONE	MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
SUOLO	Inquinamento suolo	0	<p>Il progetto sarà realizzato prendendo le relative precauzioni e presidi ambientali al fine di non interferire con la qualità dei suoli. La progettazione definitiva/esecutiva sarà accompagnata da approfondimenti di carattere geologico - tecnico o idrogeologico finalizzati alla valutazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni e caratteristiche del sottosuolo.</p> <p>Nelle aree prospicienti il fabbricato (piazzale) è prevista una pavimentazione impermeabile e non sono previste lavorazioni all'esterno del fabbricato.</p>	



COMPONENTE	ASPETTO SPECIFICO	IMPATTO	DESCRIZIONE	MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
	Consumo di suolo	-	La realizzazione della proposta di Suap interesserà una superficie totale pari a 17902,62 mq e l'occupazione di suolo attualmente libero pari a circa 7.929,66 mq, calcolati attraverso la differenza tra l'estensione dell'area verde attuale (13.916,62 mq) e l'estensione dell'area verde in progetto (5.986,96 mq), che sarà interessata dalla realizzazione di aree a verde mediante la piantumazione di alberature, arbusti, siepi e prati.	
BIODIVERSITÀ	Reti ecologiche e aree protette	-	L'area ricade nella zona di completamento e, più limitatamente, nella zona tampone della REP. L'intervento avrà l'effetto di ridurre l'estensione di tali zone. Gli impatti avranno estensione locale ma permanente.	Il progetto prevede la realizzazione di un'area verde perimetrale mediante piantumazione di alberature, arbusti, siepi e prati, mantenendo circa 6.000 mq di superficie permeabile.



COMPONENTE	ASPETTO SPECIFICO	IMPATTO	DESCRIZIONE	MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
MOBILITÀ	Traffico	0	Il transito dei mezzi in entrata e uscita dall'area è attualmente stimato in n. 4 mezzi al giorno. Per quanto riguarda il traffico leggero, essendo stimati n. 15 dipendenti, si considerano ulteriori n. 15 mezzi/giorno (autovetture). Si ritiene pertanto trascurabile sulla componente analizzata tale contributo.	
	Rete viaria	+		Quale opera di compensazione si prevede la realizzazione della pista ciclabile lungo la Via al Confine, per un tratto di circa 550 m lungo Via Al Confine e la cessione di un'area di un'area di 440 mq per la realizzazione di tale opera.
RIFIUTI	Produzione di rifiuti	0	L'azienda in fase di esercizio non produrrà rifiuti pericolosi né reflui oleosi o liquidi. I rifiuti prodotti saranno rifiuti metallici della famiglia 17.04, imballaggi in carta e cartone, plastica, legno e metallici della famiglia 15.01 (più specificatamente 15.01.01, 15.01.03 e 15.01.04). Si prevede inoltre la produzione di materiali assorbenti contraddistinti dal codice 15.02.03. Tutti i rifiuti prodotti saranno smaltiti secondo la normativa vigente.	



COMPONENTE	ASPETTO SPECIFICO	IMPATTO	DESCRIZIONE	MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
PAESAGGIO	Paesaggio e Beni culturali	0	In area non sono presenti beni tutelati, di particolare pregio o valore culturale e paesaggistico. Una porzione del fabbricato previsto è già esistente ed attualmente inutilizzato.	Il progetto prevede l'ampliamento del fabbricato esistente e la rifinitura dei prospetti esterni di tutto il complesso. È inoltre prevista la piantumazione di specie arboree autoctone lungo il perimetro dell'area al fine di mitigare al meglio la percezione visiva dall'esterno e in n. 4 aree esterne all'area di intervento, di proprietà del proponente, al fine di arricchire la biodiversità dell'area.
ENERGIA	Consumi	+/-	È previsto il consumo di circa 100 kw/h.	Si prevede l'installazione di un sistema di pannelli fotovoltaici nell'area di ampliamento del capannone se compatibili paesaggisticamente.

6 CONCLUSIONI

Dall'analisi della documentazione esaminata non emergono effetti significativi che possano comportare rischi per la salute umana o per l'ambiente immediati, cumulativi, a breve o a lungo termine, permanenti o temporanei; le funzioni introdotte con la proposta di SUAP non sono in contrasto con gli usi esistenti; per la presenza del complesso industriale immediatamente a nord e per la presenza nell'area in oggetto di un fabbricato di importante estensione, l'intervento proposto non altera a breve o lungo termine gli equilibri attuali.

Elementi di attenzione sono la presenza della Rete Ecologica Regionale che individua l'area di progetto come Elemento di secondo livello, pertanto la progettazione prevede la realizzazione di opere di mitigazione e di compensazione a verde in aree a sud dell'area di intervento che contribuiranno a mantenere una continuità ecologica con gli elementi di primo livello.

Il PTCP di Lecco individua l'area oggetto del presente Rapporto Preliminare principalmente come "Zona di completamento della rete ecologica" e come "Zona Tampone" per la quale si rispettano le indicazioni previste dalle Norme di Attuazione.

Rispetto ai contenuti di cui alla legge regionale 31/2014, considerando l'esistente, l'intervento proposto prevede un'occupazione di suolo attualmente libero pari a circa 7.929,66 mq.

Il progetto prevede la realizzazione di interventi di mitigazione in un'area di estensione pari a circa 5.986,96 mq che sarà interessata dalla realizzazione di un'area verde mediante la piantumazione di alberature, arbusti, siepi e prati, al fine di realizzare un ambito potenzialmente ricco di biodiversità.

Inoltre il soggetto proponente si farà carico della realizzazione di un tratto di pista ciclabile (circa 550 m) in progetto lungo Via Al Confine e della cessione di un'area di 440 mq per la realizzazione di tale opera.

Le misure di mitigazione e compensazione sono oggetto di Intesa, nell'Ambito dell'Agenda Strategica, in corso di sottoscrizione da parte della Provincia di Lecco e del Comune di Colico, attivata ai sensi dell'art. 15 delle Norme del PTCP, al fine di individuare idonee misure compensative ambientali ed economiche nell'ambito del progetto di trasformazione, come previsto dall'art. 71 delle Norme.